In

Sedente Sanctissimo D. N. D. PP. Paulo V. Anno ejus XII. Indictione XIIII. Anno a salutifera Incarnatione CIↃ IↃ XVI. die X mensis Julij.

Paolo V. Borghese, romano, creato sommo Pontefice nel 1605. governò la Chiesa anni 15. mesi 8, e giorni 13.

Ne discende da ciò, che nel giorno 10 Luglio 1616. munì di sua Sovrana sanzione lo Statuto della illustre Terra di Sipicciano

[signature]

HIC EST LIBER
STATVTORVM
Mcæ Co̅munitatis Tre SIGILLI

Ad Laudem & honoré
Sanctæ ac Indiuiduæ
Trinitatis PATRIS. et FILII. & SPIRItus Sancti. ac Beatissimæ Virg.[is] Mariæ, ac Sanctorũ Andreæ. Augustini. Herculani. Nicolai de
Tolentino. Annæ. Agatæ. Protectorũ Magni.[ce]
Cōmunitatis Populi, & Hominum Terræ
SIGILLI.

Et ad honorem, felicemq.
Statum Inclitæ et Augustæ
Ciuitatis Perusiæ, Et ad honorem, &
tranquillum Statum huius Supradictæ Magnificæ Communitatis Terræ SIGILLI
Et ad perpetuam Iustitiam
obseruandam.

STATVTA
ET ORDINATIONES
ET CONSTITVTIONES

Vniuersitatis, et Communitatis TERRE SIGILLI
copiatum, et transumptum a Vetere Statuto Tempo-
re Prioratus MM. DD. Ioannis Mariæ de Aretinis,
Feliciani de Barnabeis, Marini de Aretinis, Ioannis de
Tusis, ac Philippi Bini habentium ad infrascripta om-
nia peragenda plenam facultatem, auctoritatem et po-
testatem a publico, et generali consilio Hominum Vni-
uersitatis, et Communitatis supradictæ TERRE
Sub Rogitu Magnifici D. Hilarij Albanensis Ciuis
et Notarij publici Perusini, et eiusdem TERRE can-
cellarij. Sedente sanctissimo D. N. D. PP. PAVLO
V. Anno eius XII. Indictione XIIII Anno a salutifera
Incarnatione CIↃ IↃ XVI. Die X Mensis Iulij
Per Manus P. F. Thomæ de Garofolis Pisaurensis a
dicta TERRA SIGILLI oriundi Sacræ Theologiæ
Baccalaurei, Ordinis Fratrum Eremitaꝝ. S. Augustinj

Che niuno faccia segno nell' imargine del presente statuto

In prima statuimo, et ordinamo, che nessuno offitiale, ouer' altra persona di qual si uoglia conditione, o grado si sia ardisca, o presuma scriuere nel margine del presente uolume de statuti, ouero far inqualche parte di essi alcuna sorte di cassatione; ouero cancellamenti, o segni, o teste nel mezzo della scrittura sotto pena di libre dieci di denari per ciascuno, et per ciascuna uolta.

La libra de denari e di bolognini dieci, nel' Inclita, et Augusta Citta di PERUGIA

Che li Priori nel' ingresso del loro offitio debbano pigliar il giuramento

2 ITEM statuimo, et ordinamo per conseruar il buono, et pacifico stato del Commune Vniuersità, et huomini di questa nostra Terra di SIGILLO, che il Capo Priore, & suoi compagni, che dal Bossolo, ouer saccolo saranno cauati, ouero estratti giurino, et giurar debbano di fare, & essercitare il loro offitio con buona, et sincera fede, et senza fraude alcuna, & far similmente le cose vtili per detto commune, & le inutile pretermettere conforme alla Bolla de Bono Regimine, et non altrimenti; Et proporre nel conseglio tutto quello, che sarà per il meglio del detto Commune, et non acconsentire, ne proporre, ne consegliare, che il saccolo, o Bossolo degli offitiali del Commune si muti, ouero diminuisca per qualsiuoglia quesito colore: Ne meno il presente uolume de statuti si muti in modo alcuno; Ne meno chiamare, ouer eleggere persona alcuna in offitio del detto Commune, che il presente statuto non dica. Et mantenere il detto saccolo, ouer Bossolo, et osseruare inuiolabilmente. Et à cautela prometteranno al Capo Priore et compagni antecessori, che per quel tempo saranno receuenti nel Commune per publico instrumento, ogn'uno da sè, et per sè, dare, et pagare al medemo Capo Priore come di sopra riceuente libre cinquanta de denari se contrafaranno in alcuna delle predette cose, et non le osseruaranno. Et se qualch'uno estratto dal saccolo, ouer bossolo recusarà, et non uorrà giurare, et promettere come si è detto, ex nunc, prout ex tunc sia di detto offitio priuato, et pagar debba in nome di pena de facto giuly quindeci di moneta corrente; Et in luogo suo si caui un altro dal saccolo: Et che il detto capo Priore, et compagni, quali propongono non possino consegliare, o rengare sotto pena di soldi uenti di denari per qualsiuoglia, et per ciascuna uolta che contrafaranno

Che'l Commissario Vicario o Giudice non prohibisca al Capo Priore et compagni di potersi congregar insieme

3 ITEM statuimo, & ordinamo, che il Comm.^{rio} o Vicario, qual sarà pro tempore

re, durante il suo offitio non debba, ne possa prohibire al Capo Priore, e Compagni che per il tempo saranno riceuenti per la loro Communità congregar l'adunanza o conseglio de gli huomini di detta Terra nel Palazzo del Comune à suono di campana, & far bandire per il Balio come à loro piacerà per tutti i luoghi soliti; et prometta di non riuocar tal licenza durante il tempo del suo offitio; Et con giuramento prometta ancora mantener il saccolo del Commune, et il presente statuto, nè muti, o correгghi in alcuna cosa sua (benche giusta sia) di queste ordinationi. Et non dimandi per alcun quesito colore, o comporti se gli aggiunga cosa alcuna oltre à quello si contiene nella Bolla de Bono regimine di prouisione, o salario: Et che à nessun altro dia licenza di congregar, ò adunar conseglio se non nel modo predetto, sotto pena del suo salario: Similmente non possa far congregar adunanza generale senza consenso, o licenza del Capo Priore, è suoi compagni sotto pena di soldi cento de danari da pigliarsi del suo salario: Et in simil pena sia punito quello, che arenga sopra le sue proposte, et la proposta, ò arenga non uaglia, et in modo alcuno si ammetta; et ciascuno possa accusare, et guadagni la terza parte della pena, et si stia al suo giuramento con un testimonio, et il presente capitolo non si lieui, ò si diminuisca, ò si sospenda, o deroghi per qualunque quesito colore, o di adunanza ò conseglio generale, o spetiale; Saluo, che se alcuna cosa si comandasse dalli Signori officiali della Communità del Inclita, et Augusta Città di Perugia, che per la prestezza non si potessero hauere il Capo Priore, o compagni.

Che al commissario o Vicario non se gli possi accrescere prouisione o farle donatiuo dal Capo Priore e suoi Compagni

4 ITEM statuimo, et ordinamo, che il Capo Priore, e suoi Compagni, che pro tempore saranno, non possino, ne debbano in modo alcuno conscegliare, ordinare, o acconsentire, che si accresca salario, ò prouisione, ouer si facci donatiuo alcuno dal Commune al Commissario, o Vicario, oltre à quello si contiene nella Bolla de Bono Regimine. et li contrafacienti paghino ipso facto al Commune libre cinquanta di pena per ciascuna uolta; et quello si aggiungerà si paghi dalli contrafacienti del loro proprio; ET QVESTO statuto si legga in tutte le adunanze, ò conscegli, che si faranno in qual si uoglia occorrenza.

Che'l Capo Priore e compagni faccino leggere ogni doi mesi l'intrata e l'uscita della communita

5 ITEM statuimo, et ordinamo, che il capo Priore, et i suoi compagni giurino di far leggere tutta l'intrata, et l'uscita del Camorlengo di questo Commune

ogni doi

ogni doi Mesi nel publico, & general conseglio, acciò sia nota, et manifesta à tutti: Et il Camorlengo esponghi, et dechiari in che, è stata fatta la spesa, et per qual causa il Commune si ritruoua in debito; Et quando il capo Priore, ò li suoi cõpagni, o il Camorlengo non osseruaranno il presente statuto paghino di pena soldi cento de denari per ciascuno, et per ciascuna uolta, che contrafaranno; Et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio guadagni la terza parte della pena.

Quando i Priori debbano congregarsi nel Palazzo

6 ITEM statuimo, et ordinamo, che li Priori debbano vnirsi, et congregarsi insieme ciascuna Festa dell'Anno, et quando ui sarà causa vrgente per ragionare delli fatti del Commune; et quelli che non intraueranno quando ui sia detta causa vrgente paghino di pena per ciasuna uolta soldi uenti de denari. Et caschino nell'istessa pena, quando non compariranno essendo chiamati per l'istesso effetto.

Che nessuno uadi al conseglio se non è chiamato, e quanti debbano essere li Conseglieri, et di che età.

7 ITEM statuimo, et ordinamo per leuar ogni confusione che nascer potesse che nessuna persona di qualsiuoglia grado, ò conditione ardisca, o presuma andar al conseglio generale, o secreto se non è chiamato di ordine delli Priori dal Balio, quali cõseglieri siano di numero quaranta da eleggersi in conseglio generale con estraerli à sorte, dal bossolo à questo effetto fatto, è ciascuno di questi debba esser eletto Capo Priore, secondo che sarà di tempo in tempo estratto sino all'ultimo, et in caso, che si cauasse uno, che fusse morto, si caui l'altro, et in luogo del morto ue se ne ponga un altro estratto à sorte come si è detto, et qualsiuoglia di questi conseglieri sià di età di trenta Anni almeno; dechiarando poi, che qualsiuoglia altra persona possa esser eletto nel numero de compagni del detto capo Priore, e habbino il uoto come tutti gli altri conseglieri, durante il tempo del loro Priorato: E quelli che contrafaranno al presente statuto paghino di pena soldi uenti di denari, senza altra replica; Et quelli, che non andaranno al conseglio quando saranno chiamati, non hauendo giusta, et legitima causa, ouero dopo il suono della Campana paghino di pena cinque baiocchi di denari

Che niuno parli, ouero arenghi fuor che delle cose proposte.

8 ITEM statuimo, et ordinamo, che niuna persona possa, o debba in conseglio publico, o priuato consegliare, arengare, parlare, ò persuadere cosa alcuna se non sopra i capitoli, ò proposte fatte dal Capo Priore, e suoi compagni sotto pena di sol-

di uenti

di uenti per ciascuno, et per ciascuna uolta; Et quello sarà detto fuori delle proposte da qualsiuoglia, non si ammetta in modo alcuno a partito, ne meno si scriua; Et acciò non si presuma d'ignoranza ordinamo si legghi questo capitolo auãti qualsi uoglia proposta, et niuno contradichi sotto l'istessa pena.

Quello, si tratta in Conseglio come s'intenda deliberato

9 ITEM statuimo, et ordinamo, che tutte le proposte da farsi, o nel conseglio generale, o secreto dal Capo Priore, et compagni s'intendano espressamente deliberate quando per il detto conseglio i partiti saranno delle tre parti due superiori, altrimẽte non uaglia, ne osseruar si debba, ne alcuno usar lo possi: E quei partiti, che si metteranno in arenga, o si proporranno in conseglio debba il Commissario, ouer Vicario mediante il giuramento farli mettere à bossola, o à uoti secreti, sotto pena di soldi cento del suo salario; E se altrimenti si farà siano nulli.

Le Feste che debbano guardarsi da tutto il Popolo

10 ITEM statuimo, et ordinamo, che qual si uoglia persona guardi tutte le feste che sono comandate dalla santa MATRE CHIESA, e queste infrascritte sotto la pena soddetta per ciascuna di esse da qual si uoglia transgressore.

GENNARO. S. Sebastiano in S. Andrea si fà l'offitio con l'offerta della Torcia di doi libre e mezza.

FEBRARO S. Agata in S. Andrea si celebrano tre messe dal Commune.

MARZO S. Hercolano in S. Andrea si fà l'offitio.

la festiuità della Nuntiata della B. V. MARIA si fà l'offitio all'Hospitale con l'offerta di una Torcia di libre due, e mezza.

MAGGIO. S. Giouanni ante portam Latinam in S. Andrea si celebrano tre messe. ITEM adì 20. S. Bernardino da Siena.

GIVGNO S. Barnaba in S. Anna con offitio solenne di tutte le messe, si fà la processione la matina con tutte le compagnie, et si canta la messa, per causa di un grandissimo Terremoto, che uenne di notte con spauento di tutto il Popolo, che però ne fù fatto Voto solenne.

S. Gio: Battista l'offitio alla sua chiesa con l'offerta della Torcia di lib.e doi e mezza.

LVGLIO. S. Anna si solenizza nella sua Chiesa con offitio solenne di quante messe si trouano, si fà la processione con tutte le Compagnie nella Vigilia la sera et la matina auanti si canti la Messa solenne si fà l'altra processione, per la gratia riceuuta per la intercessione di questa gloriosa Santa nella contagione, che fù in questa Terra nel mille, et cinquecento, cõ l'offerta della Torcia di libre tre.

Agosto

AGOSTO la Festiuità dell'Assunta della B.V. MARIA si fa la festa alla Sir=ca con l'offerta della Torcia di libre due.
S. Agostino Dottor di S. Chiesa con l'offerta della Torcia di trè libre
SETTEMBRE, la Natiuità della B.V. MARIA si fa la festa nella Chiesa delle R^{de} R. Monache con l'offerta della Torcia di libre due.
S. Nicola da Tolentino in Santo Agostino con offerta della Torcia di libre due
NOVEMBRE Sant'Andrea Apostolo, con l'offerta della Torcia di tre libre

Nota che questo Commune fa ogni Anno un offitio de morti nel=Mese di Ottobre, nella Chiesa de Padri di Santo Agostino con tutte le messe, che sono nella Terra (si dà la cera,) per quelle Anime, che hanno lasciato qualche bene al detto Commune, acui ordiniamo interuenghino tutti i conseglieri

Di più uogliamo che nel mese di Aprile si guardi la festa di S. Georgio, nel mese di Luglio S. Patrignano, et S. Christoforo, et tutti Apostoli, et Euan=gelisti, tutte le festiuità della B.V. MARIA, et tutti li Venerdì, di=Marzo, et chi non le guardarà paghi di pena per ciascuna uolta cento soldi di denari, et accusando qualche uno con giuramento, et con un testimonio gua=dagni la terza parte della pena: Saluando quei giorni, ne' quali si mietono i gra=ni, si uentolano le biade, o si compongano, o portano dentro la Terra con licen=za, o si traginano legni per le chiese, è case, o si uendegni, o si porti acqua per inacquare: ne meno s'intenda per quei forestieri, che portano legne, ò altre cose da uendere, o da mangiare, hauendone hauuto la licenza di far tal operationi.

11 Che i Priori non possino riceuere forastieri per Terrieri senza il Conseglio generale

ITEM statuimo, et ordinamo, che il Capo Priore, è suoi Compagni non riceua=no alcun forastiero per Terriero, ne meno l'ammettino à godere l'essentioni, o im=munità, o priuilegij nel detto Commune, ò hauere giurisdittione ne' monti, o in altri beni dell detto Commune senza consenso del conseglio generale, qual sol con=ceda; E contrafacendo à questo statuto s'intenda ipso facto qual si uoglia essentione, immunità, et priuilegij di niun ualore, et non acquisti, ne acquistar possa ragion alcuna, et si legghi il presente statuto in qual si uoglia publico conseglio.

12 Che nessuno possa hauer offitio in questa Terra nostra se non u'hà habitato Tre[illegible]'Anni

ITEM statuimo, et ordinamo, che niuno possa hauer offitio alcuno nel Commu=ne

ne, se non hà habitato in questa Terra, o nel suo distretto per spatio di Trent'Anni, et habbi pagato i datij, et colte, et per l'auuenire le paghi, et habbia fatto tutte le fattioni con gli altri huomini della Terra. Et in euento che si elegga, l'elettion sia nulla, et tanto l'elettore, quanto l'eletto se accettarà paghino di pena soldi venti per ciascuna uolta

13 **Delle parti et vendita del monte**

ITEM statuimo, et ordinamo, che il Capo Priore, è compagni faccino congregar nel Palazzo dopo otto giorni d'Aprile il conseglio generale, oue si proponghino le parti del Monte del Commune delli fenati in sù, et deliberandosi conforme al capitolo per uoti secreti, si faccino le parti, et ciascuno falci la sua, et lieui il fieno fra uenti giorni del mese di Luglio prossimo al detto mese d'Aprile, sotto pena di soldi ventj de denari, et della perdita del fieno. ITEM proponghino ancora di vender la pastura de monte fenato dalle segnate in sù, à chi più proferirà, à utile del commune persino alle Calende di Ottobre: Et possino far bandire, che niuno ui facci danno personalmente, ò con bestie persino alle dette Calende di Ottobre sotto pena di pagare tanto quanto facessero danno al tempo dell'herba in detti luoghi: Et quando sarà deliberato uenderlo si mandi per il Balio il bando nel giorno, che ui sarà il concorso del Popolo otto giorni prima, che si faccino le parti, chi uuol comprar la pastura del monte dalle signate in sù sino alle sopradett Calende, debba comparire auanti alli Priori, et dar la cautione al Commune, Et li contrafacienti paghino di pena soldi uenti di danari per ciascuna uolta

Che niuno habbia più d'una parte nel monte per cauar la pietra

14 ITEM statuimo, et ordinamo che niuna persona habbia nel monte se non un pezzo di terra di larghezza di piedi cinquanta da cauar la Pietra da assegnarseli dalli Priori, qual non possi tener più d'un anno, dopo il quale sia della Communità, et se più la tiene paghi di pena soldi cento de denari; et in quel tempo, che la tiene debitamente non possa esser molestato sotto l'istessa pena

Che nella montagna seminata non si mettano bestie

15 ITEM statuimo, et ordinamo, che in quella parte, che sarà seminata la montagna di grano, ò altre biade, non possa, ne deboa alcuno menarui bestie, che apportino danno col pasturare, et contrafacendo rifaccino il danno, et per ciascuna bestia grossa paghino di pena soldi quaranta, et per ciascuna bestia minuta soldi dodeci di denari et a questo sia tenuto il pre per il figliuolo; et si stia al giuramento del accusante

sante, qual guadagni la terza parte della pena.

Che i Campi venduti è comprati si mettano al catasto

16 ITEM statuimo, et ordinamo, che quelli, che uenderanno, o compraranno per l'a-
uenire i Terreni, si leuino, et ponghino nel nuouo Catasto in termine de quindeci
giorni sotto pena di mezzo scudo per ciascun campo; et tanto quello, che uende, quanto
quello, che compra paghi un bolognino per qualsiuoglia campo; Et hauendo fatto in-
stãza il venditore al compratore che lo ponghi al suo Catasto sia sgrauato dal peso.

Che si debba dar il passo dalli Vicini nelli Campi

17 ITEM statuimo, et ordinamo, che quelli, che hanno le possessioni uicinali, che non con-
finano con le strade publiche, debbano dare il passo oue sarà il manco danno, et nõ possi-
no, ne debbano in modo alcuno accusare

Del Mercato o Mercantia.

18 ITEM statuimo, et ordinamo, che nel giorno di Sabbato si facci il mercato, et la mer-
cantia, o qualsiuoglia comertio di robbe vtensili, o di moneta usuale, qual quando non fusse
specificata s'intenda sempre moneta usuale dell'Inclita, et Augusta Città di Perugia
Et questo Capitolo il Commiss.rio ouer Vicario facci bandire per i luoghi soliti nel prin-
cipio del suo offitio sotto pena di quaranta soldi de denari. ITEM che li mercanti
da Olio possino passar per la Terra, et suo distretto senza pena alcuna, et che possi-
no farlo bandire per uenderlo à giusto prezzo, et uenduto, che hauerà le sia lecito
uenderlo ancora per il Territorio senza altra licenza, et chi contradirà paghi di pena
soldi cento di denari per ciascuna uolta

Del Macellaro et suo offitio

19 ITEM statuimo, et ordinamo, che il macellaio sia tenuto hauer la libra di dodeci
oncie, et non uenda nel macello carne infetta, ò morta da se, o stramazzata, ò ama-
lata, o putrefatta, et hauendo la Gabella non possa pigliare nessuna sorte della so-
pradetta carne, et uenderla nel macello sotto pena di soldi cinquanta per ciascuna
delle sopradette cose, et per qualsiuoglia uolta, che transgredirà. Venda la carne
a peso giusto; et non uenda una sorte di carne per un altra; non amazzi le bestie
in Piazza, è contrafacendo paghi la sopradetta pena, si per ciascuna cosa, come anco
per ciascun peso: et chi accusarà con giuramento guadagni la terza parte della pena:
E l'offitiale sia tenuto sottopena di soldi cento riconoscer le bestie che si amazzano, è si-
uendono, et riueder anco i pesi, et trouandolo in fraude lo condanni senza remissione.

alcuna

alcuna. et faccia bandire il presente capitolo nel principio del suo offitio sotto l'istes=
sa pena. Uenda la carne à quel prezzo, che le sarà tassata ne' capitoli, che se gli fa=
ranno, o dal capo Priore, e compagni, o dal conseglio generale, o secreto: E se non osser=
uarà tutte le sopra dette cose paghi la soprad.ta pena. ITEM niuno ardisca uender car=
ne morta per infermità, o stramazzata, o amazzata fuori della Terra, o dentro =
senza licenza delli Priori, et si uenda alla porta della Terra, ouero alle case proprie, et
et li detti Priori tassino il prezzo, et essendo infetta, ouero morta per infermità non permet-
tano in modo alcuno che si uenda, accio non apporti qualche contagione: et chi contrafa=
rà paghi la soprad.ta pena; et chi uenderà quella carne stramazzata, o amazzata senza li=
cenza, perda tutta la carne, qual si distribuisca à poueri della Terra ad arbitrio delli
Priori, che saranno in quel tempo.

Che niuna persona infetta habiti in questa Terra ò nel territorio

20 ITEM statuimo, et ordinamo, che niuna persona infetta di mal contagioso debba di=
morar in questa nostra Terra, o sue distretto: Et il Commissario, ouero Vicario, ne facci spesso
inquisitione, et trouandone gli comandi, che in termine di quattro hore si parti fuori del
distretto di questo Territorio; et se contrafarà paghi di pena soldi cento di denari, et sia
tenuto far bandire questo capitolo ogni mese sotto l'istessa pena per ciascuna uolta, che lui
mancarà.

Delli Fornari et loro osseruanze

21 ITEM statuimo, et ordinamo, che li Fornari cuocano il pane a petitione di chi uuole
et per loro mercede piglino per ogni cinquanta uno, et non più, et osseruino le cose pre
dette, e cuochino il pane à loro legne, e chi contrafarà paghi di pena per ciascuna
uolta cinque soldi de denari, et si creda al giuramento dell'accusante.

Che li Priori possino dar licenza di tagliar legne da edifitio nelle selue del Commune, e come

22 ITEM statuimo, et ordinamo, che il capo Priore con li compagni, habbino mera autori
tà dar licenza in scritto col sigillo del Commune, e non altrimenti, à qual si uoglia persona
della Terra nostra, di poter tagliar arbori da edifitio, et legne per bisogno, et necessi=
tà di detto Commune; Et quelli, che tagliaranno senza licenza come è scritto di sopra
paghino di pena tre scudi; Et quelli che tagliaranno per bisogno loro paghino per
ciascuna uolta scudi sei; et perdano tutte le legne, quali si consegnino alli Priori
et chi accusarà quelli, che contrafaranno con un testimonio, et col giuramento sia
creduto, et guadagni la terza parte della pena; et q̃sto cap.o si legga ne' consegli gñali

Elettione del maestro della Scola et suo salario

23 ITEM statuimo, et ordinamo, che li Priori possino, et debbano à vtilità e honore di questo luogo per leuar via ogni sorte di contentione deputare doi, ouero trè persone di questa Terra, quali debbano giurare di cercare, et inuestigare, et prouedere di un Maestro di scola, che sia timoroso di Dio, virtuoso non solo nella grammatica, ma di Poesia, Logica, e Rettorica; sappia cantare, et ben scriuere, acciò i fanciulli siano ammaestrati nelle scienze, et ne' buoni, et laudabili costumi; et trouatolo lo proponghino alli sopradetti Priori; quali considerata la qualità della persona gli faccino la patente per doi, trè, o quattro Anni; e facendo con diligenza l'offitio suo se gli confermi tanto quanto parerà alli soprad.ti Priori, che saranno per quel tempo; E li deputati siano persone, che habbino figliuoli, acciò vsino maggior diligenza in trouar persona atta à questo offitio. E quando il Maestro non farà il debito suo; li Priori, che saranno pro tempore possino, et debbano darle licenza. Il suo salario sia conforme alla bolla de bono regimine di scudi quaranta per Anno

Elettione del Medico Cerusico, Computista, Cancelliero et Predicatore

24 ITEM statuimo, et ordinamo che simil ordine si tenga nella elettione del Medico, che dalli Priori si elegghino doi, ouero trè huomini, quali à commun benefitio debbano giurare di cercare, inuestigare, et prouedere di Medico diligente, et esperto nel'Arte medicinale: Il simile si facci del Cirugico; Computista; et cancelliero del commune. Auertendo che non si debba in modo alcuno elegger quelli, che hanno riuellato, o riuellaranno i secreti del commune, o manifestato qualche cosa, ò fatto contro la comunità; Et se saranno eletti la elettione s'intenda ipso facto nulla; et chi li nominarà, ò gli eleggerà paghi di pena soldi cento per ciascuna uolta; et l'accusante con un testimonio guadagni la terza parte.

Elettione del Camorlengo et suo offitio

25 ITEM statuimo, et ordinamo, che la elettione del camorlengo si facci publico bando, et chi più offerirà à fauore del commune nel'amorzarsi della Candela, quello s'intenda eletto, et acciò faccia l'offitio suo sinceramente, giurarà farlo fedelmente conforme alla bolla de bono regimine; et non faccia, ò quietanza, o refidanza alcuna senza il conseglio generale, qual si facci spetialmente, et non generalmente facendo mentione nel contratto della quantità della quale si fa la quietanza, et se altrimente si farà sia nulla, benche si facesse col consenso delli Priori; et se ne sortisse danno il comune sia risarcito da quello, per cui verrà il d.to danno; è chi contrafarà al presente capitolo paghi di pena libre dieci; è chi accusarà con giuramento, et con un testimonio guadagni subito la terza parte della pena et riscuota i crediti, et paghi i debiti del commune conforme alla soprad.ta Bolla

Elettione delli Stimatori

26 ITEM statuimo, et ordinamo, che il Capo Priore, e suoi compagni Elegghino quattro huomini esperti, e buoni di questa nostra Terra, doi de quali siano stimatori dalla Doria in là verso Fossato, et li doi altri dalla Doria sino alla Scirca quali debbano personalmente uedere, e stimare i danni à petitione delli dannificati, et fatta la stima facci il riporto al commissario, Vicario, o Giudice in Palazzo con riferirli la persona che gli hà chiamati à stimare; et non potendo andarui il primo giorno, ui uadino il giorno immediatamente seguente; et essendo in ciò negligenti, siano loro stessi obligati à gl'interressi; et paghi ciascun contrafaciente per ciascuna uolta, che mancarà di questo suo offitio soldi dieci di denari; et detti stimatori habbino dalla Communità soldi venti per loro salario. Et quando non uolessero accettare la elettione paghino soldi venti di denari di pena da mettersi nel ceppo del commune, et la rinuntia non s'intenda fatta fin tanto, che non è pagata la pena, et in luogo loro si elegghino altri à questo effetto

Elettione de' maestri de strade

27 ITEM statuimo, et ordinamo, che dal Bossolo della Communità si cauino ogni anno doi huomini, quali faccino tener nette tutte le strade, e secondo che ui sarà bisogno tanto dentro, quanto fuori di questa nostra Terra le faccino accommodare conforme al ordine de superiori di Roma: Et habbino auttorità di comandare à qualsi uoglia persona come li Priori istessi; Et qlli, che non gli obediranno paghino di pena soldi uenti per ciascuna uolta, et il Balio à loro instanza mandi i comandamenti personalmente, e la pena s'applichi secondo la dechiaratione, qui sotto fatta al capitolo quarantesimo.
Similmente nessuno ardisca occupar le strade con lauorarle, o sboccarci l'acque, che apportino danno sotto pena di scudi doi; et si sciarpino le fratte, o siepe, si scarchino i fossi per tutte le strade, ò doue bisogna sotto pena di doi Carlini per ciascun precetto, che sarà fatto à gl'inobedienti dal Balio della Communità. Similmente faccino tener nette tutte le fonti del Commune et chi ui buttarà qualche cosa ~~cosa~~ che non conuenga, come brutture, ò animali uiui, o morti paghi di pena scudi doi, et sia obligato nettar la fonte à sue spese.

Della larghezza delle strade e che debbano racconciarsi.

28 ITEM statuimo, et ordinamo, che tutte le vie siano almeno di sei piedi, et le semite almeno di trè piedi di mano, et così le strade vicineuoli; et le strade communi sono queste. Da Porta di Santa Maria ui è la strada dal Doglio di sopra qual comincia poco di là dalla Madonna del Prato, et ariua sino al Chiascio. La strada dal Doglio di sotto al colle delle forche, e la via, che uà à San Polo, che pur ariua al Chiascio. La strada che uà dalla fossa à Santa Croce. La strada di colle di Pozzo sino alla via del Piano. La strada dal

ponte.

ponte della formola per il Piano sino al Chiascio, et dal istesso Ponte sino al Monte.
La strada da Roscello sino al Chiascio, con la strada, che vá all'Olmo di Frasseneta
sino alle prata, et alla strada delle case di masseggio. La strada di masseggio sino alle
fornace del Chiascio. La strada da ponte spiano, che uá allo scariale, et al molino, et á
Gubbio. La strada dal medemo ponte spiano al fosso di font'Vrscie alle case della Ve=
roscia sino á santa Maria della scirca; et dal detto fosso di font'Vrscie sino á questa nostra
Terra. La strada dell'Isola, che piglia á detto ponte spiano sino alla scirca. Dà porta noua la stra
da dalla Piazza sino á Sant'Anna, et alla Madonna di ponte spiano detta via di mezzo. Dà por=
ta del monte la strada delle montagne, che vá al giogo. La strada di Val'di mandola; La stra=
da, che va alla Chiusa, et alla mucchia, et entra nella strada di Fabriano. Da porta San Mar=
tino la strada che uá al ranco, a Fabriano, et a Sassoferrato; et una strada che, é chiamata la
uia delle coste dal Lago, e uá alla Valle delle piaggiole. La strada, che piglia allo schioppo
sino a casa nouola. La strada che uá de lá dal ponte della Doria, ui sono tre strade la prima
tira uerso colle di pozzo la seconda verso la madonna del piano, la terza verso san Martino con doi
strade una ritorna uerso la mad.na soprad.ta et di sopra alla Chiesa ui sono doi strade, una tira alla costa del
la fossa, e riesce alla fonte de piecci, et l'altra alla cima delle felce: Quelli che occuparanno le dette strade
paghino di pena soldi cento, et chi accusará cō un testim.nio et col giuram.to habbia la terza parte della pena.

Elettione delle Guardie del monte

29 ITEM statuimo, et ordinamo, che li Priori nel principio del mese di Marzo elegghino
le guardie in quel numero, che le parerá, accio guardino il monte dalle signate in sú, et accu=
sino tutti quelli, che ui faranno danno personalmente, o con le bestie dopo che sará
diuiso per decine, et dopo, che sará bandito, et ciascuno potrá tagliare, e falciare nella
parte assegnatagli nel mese di Giugno nel qual si faranno le parti dalli deputati dalli
Priori. Prohibendo á qualsiuoglia persona, che non ardisca farui danno in modo alcuno
col metterui bestie á pascere; Et nessuno ardisca di proprio uolere falciarui sotto pena
di libre dieci de denari, et di rassegnar tutto quel fieno alli Priori; Et se faranno dan=
no con bestie grosse paghino di pena soldi venti di denari per ciascuna di esse, e delle
bestie minute quatrini sei per qualsiuoglia; dechiarando, che il padrone sia tenuto per
il garzone, o guardiano non potendo egli pagare: dechiarando ancora che ciascuno possa ac=
cusar con giuramento, et con un testimonio, et guadagni la terza parte:
Dechiarando ancora, che in nessun modo uogliamo permettere di ammettere, che quelli,
che continuamente non hanno habitato, et non habitano di continuo in questa nostra Terra
o suo distretto con la famiglia non habbino parte di queste decine, ne meno possino comprar
le parte di quelli, che l'hanno sotto pena di perder il fieno, e li denari. Et similmente niuno ardisca

uender

uender la sua parte a forastieri, che non sono ascritti, et alibrati in questa nostra Terra sotto pena di libre dieci di denari per ciascuna parte, et per qualsiuoglia inobediente; et chi accusarà habbia la terza parte di detta pena. et il fieno si rassegni alli Priori, ouero paghi per ciascun fascio soldi dieci di denari. Prohibimo ancora che nessuno falci, o tagli la parte del compagno senza licenza del Padrone, nè ui facci danno personalm.te o con bestie sotto la pena soprad.ta di libre dieci, et si creda al giuramento del dannificato con un testimonio. Et nella istessa pena sia quello, che dannificarà la parte altrui nelle Selue, e quando uenderà la parte à forastieri standosi al giuramento del dannificato, et dell'accusante con un testimonio; Et il commiss.rio ne facci inquisitione, condannando li colpeuoli nelle soprad.tte pene: Eccettuamo però in q.sto capitolo i Buoui d'arare, che uanno per traginare, et altre bestie, che uanno per le legne.

Offitio de gli Ambasciatori

30 ITEM statuimo, et ordinamo, che gli Ambasciatori eletti dalla Communità non possano intromettersi in altri negotij se non à quelli, à quali sono stati deputati, durante però la loro ambasciaria, et quelli che altramente faranno restituiscano il salario; et paghino di pena soldi cento di denari; Et chi accusarà con giuramento guadagni la terza parte della pena; et non hauendo hauuto il salario, non se gli dia.

Elettione de portinari

31 ITEM statuimo, et ordinamo, che li Priori elegghino li Portinari nel principio del Anno, acciò habbino cura delle Porte di questa nostra Terra, serrarle à tempi debiti, et aprirle à hore congrue; Et di notte non s'aprino senza licenza del Commiss.rio ò Vicario, ouero del Capo Priore, et compagni, et chi transgredirà paghi di pena soldi venti: Et tutti quelli, che passaranno con le some di legne, lassino per ciascuna soma una legna sotto pena della perdita di tutte le legne, et di un giulio per ciascuna soma, et si creda all'accusante col giuramento, et guadagni la terza parte. Et q.sto capitolo si bandisca.

Elettione del Balio

32 ITEM statuimo, et ordinamo, che li Priori elegghino il Balio nel conseglio generale, qual giuri fare il suo offitio con fedeltà, et sincerità, et far le citationi, et le relationi, et qualsiuoglia cosa, che le sarà comessa, ò dalli Giudici, o dalli Priori: Et per ciascuna citatione riceua trè quatrini; e per dar la tenuta, et per li bandi quatrini trè, et se più riceuerà restituisca à chi gli hà dato. Ordinamo ancora, che debba ogni giorno comparire auanti al Commissario, ouer auanti alli Priori, et particolarmente quando sonarà la Campana, et non comparendo paghi di pena soldi quattro. Et non si sconti del suo salario

nelle colte, se non doue si ponesse esso salario: Che non possa dar licenza a quelli huomini, che guardarà senza saputa ò licenza di qlli, a requisition de quali si guardano, et contrafacendo sia tenuto pagar al creditore quanto pretende dal debitore, et paghi di pena per ciascuna uolta soldi dieci di denari; et vsando, ò facendo fraude, et negligenda in dar la tenuta, o nel pigliar huomini, paghi di pena, per ciascuna uolta soldi venti di denari, et il fameglio del Commiss.rio o Vicario non s'intrometta nel dar le tenute, ne meno in pigliar ò guardar huomini, ne far essecutione delle colte, ne habbia il pagamento come il Balio, se qualchuno ue lo pigliarà, altrim.te non ui s'intrometta

Che il Balio fra cinque giorni dia la tenuta

33 ITEM statuimo, et ordinamo, che frà cinque giorni dia la tenuta dopo che le sarà comandato dal giudice, et se contrafarà la facci dar il detto giudice con quella medema spesa, che fusse fatta dal Balio stesso, et quando non la dia nel tempo assignatogli paghi di pena soldi uenti de denari. Aggiungendo, che se il Balio riporta, che non ha trouato cosa alcuna per dar la tenuta al creditore, possa pigliar dopo che sarà pronuntiata la sentenza, quel debitore, et ritenerlo fin tanto, che il creditore sarà compitamente sodisfatto.

In quanto tempo debba riscuotersi la tenuta

34 ITEM statuimo, et ordinamo, che se il debitore, à cui sarà stata tolta la tenuta, non la riscuote in termine di cinque mesi immediati dopo, che sarà data, sia lecito al creditore uenderla, o tenerla per se, in uece del pagamento; et si proceda con questo ordine; Che il Commissario, o Vicario, o Giudice ricerchi il debitore, a cui sarà stata tolta la tenuta, se uuole farla stimare, che elegghi un stimatore, e l'altro l'elegghi il Creditore; et essendo stato citato, et non comparendo a tempo il debitore, debba il soprad.to Giudice eleggerne uno in luogo del detto debitore; ma essendo d'accordo della cosa già stimata, all'hora la tenuta sia del Creditore per la stimation fatta, purche sia del prezzo dimandato, et delle spese fatte nella lite; Et se la tenuta non arriuasse alla quantità adimandata dal creditore, dechiaramo, che habbia regresso negl'altri beni del debitore; et se sarà di maggior ualore il creditore rifacci al debitore: Et se fra detto termine non la riscuote si mandi à bando la detta tenuta tre uolte per spatio di tre giorni, et si dia à chi più proferisce quando non la uogli il creditore. Ma se alcuno non comparirà passato il termine assignato la detta tenuta si dia in soluto per il giudice al Creditore; Et in caso, che gli stimatori non siano d'accordo all'hora il detto giudice elegghi il terzo, et la concordia di doi basti à questo effetto, et secondo questa forma si proceda, é si dia la datione in soluto. Et se il creditore non uolesse la detta tenuta all'hora si bandischi al modo predetto dandola al più offerente, riseruato sempre il regresso al creditore sopra gli altri beni. Et in euento, che il reo possa in ter

mine

mine del prefato tempo, o al più d'un Anno ricuperarla pagato il debito, et le spese legitim.te fatte restituite senza dimora alcuna, il giudice faccia restituire la tenuta, non ostante che sia stata data in pagamento. Aggiungendo à questo, che se alcuno domanda qualche cosa, come sua, ouero à lui obligata, e facci domanda della cosa, et per la contumatia dell'Auersario suo habbia hauuto la tenuta della predetta cosa, l'attore subitam.te si facci possessore, et non habbi luogo il dar in soluto; non dimeno se il reo nel preassignato tempo sodisfarà le spese all'Attore, et darà sicurtà di star à ragione, et in giuditio, la cosa presa in tenuta le sia restituita.

Che le tenute legitimamente date si difendano dal giudice

35 ITEM ordinamo, che il giudice difenda la tenuta legitimamente, et giustamente data in soluto, ò da sè, o da suoi antecessori; è quelli, che togliessero, o turbassero alcuno nelle predette cose ò in alcuna delle predette paghi di pena soldi quaranta di danari per ciascuna uolta.

Che si faccino le resfidanze quando si pagano i debiti

36 ITEM statuimo, et ordinamo, che ogni uolta, che il creditore sarà sodisfatto facci le resfidanze, ò riceuuti generali, o spetiali, et il giudice possa forzare il creditore à farle, quando si dimandano. et quando apparirà qualche confessione, ouero scrittura di debito, o pruoua legitima, nel termine di cinque giorni, dopo che constarà la detta confessione, o scrittura, o pruoua legitima faccia sodisfare senza dimora alcuna. Aggiungendo, che se alcuno hauerà uenduto qualche cosa, col patto tra il uenditore, è compratore di restitutione per publico instromento, ò scritto autentico con testimonij, o con altre legitime probationi deua il giudice in termine di otto giorni far restituire sommanamente dopo fatta la dimanda, senza strepito, ò figura di giuditio, et senza libello, ouer decimo, o salario, et questo s'intenda per il passato, et anco per l'auuenire.

Che il venditore defenda la cosa Venduta

37 ITEM statuimo, et ordinamo, che se il compratore sarà molestato della cosa comprata in qualsiuoglia maniera, debba il venditore defenderlo tanto in questa nostra Terra, quanto in altri luoghi, et auanti à quei giudici, che saranno delegati, o da delegarsi o subdelegarsi, à tutte spese del Venditore, o de suoi heredi; et il giudice sommariam.te senza figura di giuditio facci le predette cose a richiesta del compratore, ouero de suoi heredi et se il venditore, o suoi heredi saranno Citati à difender la cosa uenduta, non comparendo si proceda nella causa principale à spese sempre del Venditore, o de suoi heredi; saluo se non fusse stato fatto nel contratto della Vendita qualche conditione à fauor del Venditore; et questo habbia luogo nelle permutationi, et cambij ancora: et se il Venditore non pigliarà la lite sopra

disc

di sè secondo il precetto del giudice, o uero à petitione del compratore, paghi di pena libre dieci di danari, et sia tenuto à tutte le spese, et interressi del compratore.

Che sia lecito al venditore tener la cosa Venduta sin che sarà pagato

38 ITEM statuimo, et ordinamo, che chi hauerà uenduto, o uenderà per l'auenire cosa alcuna, della qual non sia fatto il compito pagamento, sia lecito al venditore ritenerla in luoco di pegno per sino al compito pagamento; ma li frutti si godino per rata dal compratore ancora secondo l'uso della ragione. Aggiungendo, che il Venditore per il prezzo della cosa uenduta sia anteriore in essa cosa, à tutti gli altri Creditori del compratore (se ben fussero anteriori di tempo) sino all'integra sodisfattione del prezzo della cosa uenduta, et se il venditore ritenesse sopra la detta cosa uenduta denari à censo sia sempre sotto posta al detto venditore, et non possi applicarsi ad altri, et egli come si è detto sia à tutti anteriore.

Che tutte le biade si rimettano nella Terra

39 ITEM statuimo, et ordinamo, acciò si conserui l'abondanza in questa nostra Terra, che tutti di qual si uoglia grado, ò conditione si della Terra come del distretto rimetta ogni anno a tempo de raccolti dentro qual si uoglia sorte di Biade, che nel detto distretto si raccolgono; et l'offitiale ne facci ogni anno inquisitione, et à delinquenti facci pagar la pena di soldi venti di denari per ciascuna mina, et chi accusarà guadagni la terza parte et quelli, che saranno lontani, et non haueranno, oue metterlo le rassegnino alli Priori in scritto sotto l'istessa pena.

A chi debbano applicarsi le sopradette pene

40 ITEM statuimo, et ordinamo, che tutte le sopradette pene si applichino immediatamente al Commune, et non si comprendano nelli capitoli de' danni dati se si uendessero dalli Priori à qualche particolare, et sia offitio del Camorlengo riscuoterle, et le sia lecito cõmettere, et ordinare al Balio, che facci i pegni alli transgressori, acciò paghino la pena et se il camorlengo, ouero il Balio non osseruaranno questo capitolo si astringhino dal giudice, o dalli Priori, che paghi il transgressore tutte quelle pene, che si contengono in qual si uoglia capitolo, come se personalmente hauesse transgredito li medesimi capitoli sopradetti.

Del'elettione del Commissario, o Vicario, o Giudice e del suo salario e che cosa deue fare nel suo offitio

41 LA elettione del Commissario, o Vicario, o Podestà, o Giudice si fa nell'Inclita, et Augusta Città di Perugia, et se gli dà per salario quanto ordina la Bolla de bono regimine. Nel ingresso del suo offitio giurarà di essercitarlo fedelmente, direttamente, col rimuouere ogni odio, amore, et timore, è humana passione; et fare et essercitare le cose à lui commesse legalmente, et con sincerità; et non consenta in modo alcuno nel tempo del suo offitio che in questa nostra Terra con sua saputa si facci o si tratti, ouer si ordini cosa alcuna contro la libertà dello stato dell'inclita, et Augusta Città di Perugia.

ITEM che osserui, et facci osseruare al possibile li nostri statuti, e le cose utili mantenghi, et le inutili pretermetta. et non acconsenti, che il denaro del commune si spenda, ò si dia à qualch'uno indebitamente; et non dimandi tacitamente, ouer consenti espressamente, se gli accresca salario, ò se gli dia nel suo offitio altro, che quello si contiene nella sopradetta Bolla. Item, che eserciti, ò facci la giustitia alle Vedoue, Orfani, et pupilli, è generalmente à tutti, et spetialmente à quelli, che compariranno auanti à lui, et la dimandaranno. Item, che tutti gli atti, et scritture di questa nostra Terra, scriua, et publichi fedelmente, debitamente, et legalmente senza fraude alcuna; et tutte le cose farà in generale, o inspetiale essercitarà, alle quali per la forma del nostro statuto sarà tenuto, et obligato, et doue non parlarà lo statuto, osseruarà la legge commune, et quando questa non parlasse osseruarà la pura, buona, et longa consuetudine; mantenendo tutte le ragioni, et beni del commune, et non le lassarà in modo alcuno indefese.

Che non tenga le chiaue delle porte ne meno il Sigillo

42 ITEM statuimo, et ordinamo, che il Commissario, o Vicario, o Podestà, o Giudice, o sua fameglia nõ tenga apresso di sè le chiaue delle porte di questa nostra Terra, e non le faccia chiudere o di giorno, o di notte per riscuoter le colte, o per congregar il conseglio, et se contrà farà paghi di pena soldi venti de danari per ciascuna uolta, et ciascun possa accusarlo al tempo del suo Sindicato, et guadagni la terza parte. Ne meno tenghi o presuma tenere il Sigillo del commune sotto pena di soldi cento per ciascuna uolta da pagarsi del suo salario.

Che quando si parte lasci il sostituto

43 ITEM statuimo, et ordinamo, che quando si partirà il Commiss.rio o Giudice per qual

che

che tempo fuori della Terra lasci il sostituto in luogo suo, che eserciti il suo offitio, che sappia scriuere, proporre, e riformare, dechiarando, che non lasci qualche uno che sia suo fameglio; et non debba absentarsi senza licenza delli Priori, et per più di quindeci giorni, sotto pena ogni uolta, che si absenta senza licenza di soldi quaranta per ciascuna uolta; et passato il detto termine di quindeci giorni s'intenda stia senza d.ta licenza, et paghi di pena per ciascun giorno soldi cento di denari qual si applichi à benefitio commune.

Che il Giudice dia il sapiente a chi l'adimanda

44 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice dia il sapiente a chi l'adimanda in ciascun atto et quale si adimandarà dalla parte tanto in Ciuile, quanto in criminale, quando da lui si esercitarà, sotto pena di soldi cento de denari, et hauuto il sapiente non si possa in alcun modo grauare il dimandante, fintanto che non hauerà hauuto il conseglio in publica forma fra termine competente da assegnarsegli dal detto giudice, qual conseglio sia sotto scritto, et sigillato per mano del consultore; et secondo la forma del conseglio pronuntij, et proceda; et auanti si mandi al conseglio, si dia il termine di tre giorni à dar in scritto li sospetti, et confidati inditij, et à pigliar la copia de gli atti, et riformar il punto sopra il quale si dimanda il sauio, et si facci in scritto, et deponghi il salario per il sauio secondo il modo infrascritto. Et se in detto termine non darà li sospetti et confidenti, et non formarà il punto, et similmente non deporrà, proceda il giudice (passato detto termine) nella causa à petitione della parte dimandante, alle spese del perdente più oltre. Et se nel criminale hauesse ancora facoltà nel suo offitio, et per conseglio del sapiente si proceda à spese del delinquente remosse dalle parti i sospetti: et il conseglio s'apri, et publichi presenti le parti o absenti essendo stati citati, et secondo la forma del conseglio sia tenuto il giudice mandar à essecutione. Et se la lite fusse fra le parti di soldi cinque diansi per salario del sapiente, et per il mandato soldi undeci di denari, et da li in su quanta quantità si sia diasi per salario del sapiente; et per il mandato soldi uenti di denari di quella moneta della qual è la lite. Et così nelle cause criminali secondo che cape la somma del processo di grado, in grado, come si è detto, et più uolte si possa domandar il sapiente, et sempre si proceda come di sopra.

Del benefitio della Confessione, et pagamento in fra termine

45 ITEM statuimo et ordinamo, che qualsi uoglia, che confessa auanti al giudice di quello che è accusato, denuntiato, o inquisito, si diminuisca la quarta parte della quale douesse esser condannato, et se pagurà in termine di otto giorni se gli diminuisca la metà, e pagando poi il rimanente si cassi la sua condannatione, et qualsiuoglia pagamento di qualunque pena di danno dato in offitio, ouero contratto si facci al camorlengo del commune. Aggiungendo che li predetti benefitij di confessione, o pagamenti habbino luogo fra il termino nelle pene

che ascen-

che ascendono da uenti soldi in sù, et da uenti soldi in giù, ne pagando più per diuerse cause in una uolta alcun possa acquistare tal benefitio

Che il Giudice faccia l'essecutione delle colte e delle Condannationi

46 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice faccia fare dal Balio tutte le essecutioni delle colte, condannationi, et de datij imposti, nel tempo del suo offitio alla pena di dieci libre di danari, et constringere qualsiuoglia à pagar realmente, e personalm.te etiam i lauoratori se non pagano i Patroni; et facci ancora tutti gli altri offitij, che li saranno commessi, et permessi nella forma dello statuto, et che occorrono, et occorreranno, et sono, e saranno necessarij à questo commune senza alcun altro salario, o prouisione, e mercede; et se riceuerà cosa alcuna, o lui, ò sua fameglia sia punito per ciascuna uolta in cento soldi de denari, et restituisca al commune quello hauerà riceuuto; et chi accusarà con giuramento habbia la terza parte.

Che il Giudice non metta partito, ne giuramento ne danni datj

47 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice per li danni dati non dia giuramento ne metta partito alcuno ad instanza di qualche persona, o con la sua famiglia hauendolo fatto in persona, o col bestiame, ma proceda per uia ordinaria per modo di accusa, o di denuntia o d'inquisitione a lui da qualsiuoglia, sotto pena di soldi cento per ciascuna volta et chi accusarà con giuramento guadagni la terza parte.

Che il commissario non possa spendere per il commune

48 ITEM statuimo, et ordinamo, che il Commissario, o Vicario, o Podestà, ò Giudice non faccia spesa alcuna per questa nostra Communità et facendola s'intenda speso del suo et non se le restituisca cosa alcuna, et chi presumerà di restituire quello hauerà speso paghi di pena soldi uenti de danari. Item il capo Priore e compagni spendano conforme alla Bolla de bono regimine, et non altrimente.

Che il Commissario o sua fameglia non facci ne tenghi pegni

49 ITEM statuimo, et ordinamo che il commiss.rio o Giudice, o sua fameg.a nõ faccia i pegni, ò li ritenga apresso di sè, ne meno i denari, sotto pena di soldi cento de denari in qualunque causa si sia, et ciascun possa accusarlo con giuramento, et con vn testimonio, et guadagni la terza parte della pena, et li pegni fatti si restituiscano. Ma i pegni si faccino per il balio, et si ponghino poi in vna stanza à ciò deputata, et quand'il padron sodisfarà quanto deue se gli rendino subito

Che il Giudice riceua il Consultore da chi gli lo dà

50 ITEM statuimo, et ordinamo, che il Giudice riceua il consultore, et assessore alle spese di ciascuna delle parti se insieme l'adimandano, et se una parte si, et l'altra non l'adimanda se riceua, ma alle spese del dimandante se sarà trouato fidato per ogni una delle parti. Et se il giudice ricusasse l'assessore al dimandante sia punito in soldi cento di denari dalli Priori del commune: et sia tenuto il giudice al quale sarà commesso il conseglio renderlo, et riferirlo sopra la causa à lui commessa fra quindeci giorni dal dì della commissione fatta in lui da computarse. Aggiungemo, che se à petitione di cui è stato dato l'assessore hauerà perse il conseglio, sia tenuto, e constretto l'auersario restituir à lui subito il salario, et le spese del conseglio se sarà preso alle spese del perdente; dechiarando che se il consultore, al quale è stato commesso il conseglio, non conseglìarà sopra il punto à lui commesso frà il termine di quindeci giorni, passato il termine spiri il conseglio, saluo, che nelle sentenze contradittorie, e di nullità. Ne esso assessore, ouer consultore si possi più oltra intromettere, ma il giudice proceda nella causa come sarà di ragione, non ostante la commission predetta. Ne sia più obligato il giudice commettere di nuouo il punto commesso, à qllo, o ad altro assessore. E à leuar uia il fuggir di quelli, che per dilongar la lite malitiosamente dimandano il conseglio del sapiente dechiaramo, che qualunque hauerà hauuto doi consegli de sapienti contrarij, non sia tenuto il giudice dare altro assessore, ouero far altra commissione, et quella commissione, che per trascorso de quindeci giorni espirata si computi nel numero delle doi commissioni dette contro quello che è spirata, et l'hà adimandata.

Che il capo Priore e compagni si faccino dare la copia dal Commiss.ario delli rogiti oue è qualche mentione del Giudice per debiti del Commune

51 ITEM statuimo, et ordinamo, che il capo Priore, è compagni si facci dare la publica copia de Rogiti, et protocolli, ne quali sia mentione di qualche commissario, o Vicario per debitori della communità di qualche notaria, presa la competente mercede. et si facci fare in termine di quindeci giorni dopò che sarà comandato a petitione di ciascun dimandante, qual ui hauesse interresse, ouero a petitione del capo Priore, et di questo si stia al giuramento del Notaro se l'hà, o non l'hà.

Che il Giudice risieda doi volte il giorno al banco

52 ITEM statuimo, et ordinamo, che il Giudice doi uolte il giorno risieda al Banco oue si tien ragione, cioe la matina, et la sera, eccetto ne giorni, di festa, è feriati sotto

pena

pena di soldi dieci per ciascuna uolta, et per qualsiuoglia giorno; et il Campanaio, ouer Balio sia tenuto sonar la Campana del Comune nelli giorni giuridici la matina, e la sera et render ragione sotto pena di soldi dieci, qual si paghi subito: et il giudice dia la copia de gli atti, et de processi à quelli, che li dimandaranno fra doi giorni dopo, che li saranno dimandati sotto pena di soldi uenti de danari per ciascuno, et per ciascuna uolta.

Che nelle liti pertinenti alle Chiese si proceda sommariamente

53 ITEM statuimo, et ordinamo, che nelle liti delle Chiese, o compagnie, o luoghi pij si proceda sommariamente, senza strepito, o figura di giuditio; et quei, che sono soprastanti alle chiese, fraternite, o compagnie possino far cauar pietre ne' monti del Commune doue uorranno, non ostante alcuna concession fatta di detti monti.

Quando dal Giudice si debbano far impor le Colte

54 ITEM statuimo et ordinamo, che ciascun Comiss.rio sotto pena di soldi cento debba ogni trè mesi imporre la colta delli debiti occorrenti al commune: et se li Priori saranno negligenti nelle predette cose, et à requisition del sopradetto comissario non facessero imporle siano puniti ciascun di loro nella sopradetta pena.

Che il Giudice non contradica ad alcuno che non vadi auanti à lui

55 ITEM statuimo et ordinamo, che il Giudice non contradichi, ne comandi ad alcuno di questa nostra Terra, o suo distretto, che paga i datij, et colte, che non uada auanti à lui à dimandarle ragione, o comandi à qualch'uno, che non stia in Palazzo del Commune, o non entri à sua uolontà, et comandando a qualch'uno non sia tenuto à pena alcuna della inobedienza.

Che in qualunque causa si dia termine tre giorni

56 ITEM statuimo, et ordinamo, che il Giudice per qualsiuoglia lite dia termine tre giorni quando bisognarà à ciascuno, et dimandato non corra il termine al dimandante, se non sarà dichiarato per il statuto, et se intenda il presente statuto tanto de gli huomini della Terra, quanto del distretto, quali non siano sospetti o fugitiui.

Che non sia arbitro nelle liti il Giudice

57 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice non sia arbitro nelle liti, ne meno chiami, o nomini alcuno offitiale di detta Terra, sotto pena di soldi cento de denari, et ciascuno possa accusare col giuramento, et con un testimonio, et guadagni la terza parte della pena, ancorche il giudice potesse absentarsi dalla detta Terra senza licenza del Capo

po Priore, et compagni

58 Che il giudice scriua tutti gli atti et scritture del comune senza premio

ITEM statuimo, et ordinamo, che il commissario, o giudice sia obligato scriuere sotto pena di cento soldi di denari tutti gli atti in generale, et in particolare, et tutte le scritture publiche, et priuate, prime, et seconde, le reformationi, et altri atti della Communità nostra, senza mercede, o salario; et se non osseruarà le predette cose sia punito di pena come di sopra dal Capo Priore, ouero dal Sindicatore nel fine del suo offitio, restituendo quello, che hauerà preso per la prefata cagione; et chi l'accusarà con giuramento, et con un testimonio, guadagni la terza parte della pena.

Che il Giudice non mandi alcuno ne' confini

59 ITEM statuimo, et ordinamo, che il commissario, ò giudice non mandi alcuno di questa nostra Terra ne' confini, ouer suo distretto, et se contrafarà sia punito in soldi cento di denari et il comandamento fatto sia di nessun ualore, et l'inobediente non incorra pena alcuna.

Che il Giudice riceua tutte le accuse

60 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice riceua tutte le accuse, denuntie, et inquisitioni che auanti à lui si produranno, et procedere, et terminar processo in quelle, et sopra quelle, et finirlo secondo l'ordine della ragione, et forma delli statuti, et reformatione di questa nostra Terra senza mercede alcuna, et facendo altrimenti sia punito in soldi cento di denari per ciascuna uolta, et chi l'accusarà con un testimonio, mediante il giuramento guadagni la terza parte della pena.

Che il Giudice non scriua di sua mano le accuse

61 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice non scriua di sua mano accusa alcuna, ò denuntia, ouero inquisitione, che da qualch'uno si mandi per eseguirla, ma farsele dar in scritto, è facendo altramente sia fraude, et il processo di niun ualore ipso facto, et sia punito il giudice per ciascuna uolta in soldi venti di denari; et si creda al giuramento de quello, che l'accusarà.

Che pagamento debba riceuere il Giudice nelle Cause Ciuili

62 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice riceua nelle cause ciuili à moneta Perugina per le relationi fatte per il Balio denari quattro; Per la produttione del libello denari trenta; Del termine dato alla parte à pigliar la copia, et per ciascun altro

termine

termine nelle cause Ciuili denari sei: Per la produttione delle eccettioni da quello che le produce denari trenta; et cosi delli articoli, et positioni della contestatione della lite da ciascuna parte denari sette et dal producente per ciascun testimonio soldi sei: Del precetto fatto a qualche persona à petitione di qualch'uno soldi tre: Della publicatione de testimonij da ciascuna parte denari sei: Del giuramento non se gli dia cosa alcuna; ma da quello che ne metterà il partito riceua denari sei: Della tenuta data, et fattane la relatione denari dodeci: Del bandimento denari sette; Del sequestro soldi sei, e denari sei: Del bandimento per uendere le tenute denari sette: Del dar insoluto, et pagamento denari sette: Della sentenza interlocutoria denari sei: Della sentenza diffinitiua soldi dieci: Della petitione del sapiente denari sei: Di qualunque altra scrittura, a chi uuol farla far denari sei: Della copia de consegli, et ridurli in atti denari sette da chi si adimanda. Della copia ouero seconda causa solamente se qualchuno la uorrà dal offitiale la riceua, et se uorrà altro notorio l'offitiale sia tenuto alla pena di soldi cento de denari darlo, et prestar il libro per cauar dette copie. Ma delle scritture criminali se ui hauerà potestà, et de danni dati non riceua pagamento alcuno: et se non osseruarà le cose predette sia punito per ciascuna uolta in soldi cento de denari, et restituisca quello ha preso, da colui che gli l'hà dato; et si creda al giuramento dell'accusatore; Et questo capitolo non possa esser leuato, o derogato, ò sospeso per conseglio publico ò priuato

Che il Giudice proceda contro li delinquenti per via ordinaria

ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice proceda contro i delinquenti per uia ordinaria per qualunque modo, ò causa si proceda, et riduca tutti gli atti suoi in scritto, et nessuno costrengua à far il deposito; ma riceua le ricolte, et dia il termine alla diffensione tre giorni, et riceuuti i testimonij, se gli dia termine tre giorni à pigliarne la copia si delli testimonij, come del processo, et opponergli: Et passato il detto termine sia Citato per il Balio che uenga il di seguente à udir la sentenza, la qual si dia nel conseglio publico passati li detti termini, et si bandisca il conseglio un giorno auanti ne' luoghi soliti in questo modo. Qualunque hà processo pendente nella Corte del giudice uengua domani in Palazo del commune per udir la sentenza diffinitiua, assolutoria; o condannatoria. et li conseglieri siano in detto luogo, et qual si uoglia altra persona, qual uogli esserui; et se altrimente si farà gli accusati, denuntiati, ò inquisiti siano per assoluti: Et data la sentenza sia Citato il condannato, che uenghi à pagar la condannatione, o adimandare il sapiente se conoscerà esser ingiustamente condannato, ò far altro in termine di otto giorni. Et il giudice non possa constringere il principale nella ricolta dopo la sentenza data infra otto giorni se uorrà dimandar il sauio à sue spese; et se non fusse giuridicamente condannato dal giudice restituisca al condan-

nato tutti i danni, le spese, et la condannatione, et quello hauerà pagato le copie di tal condannatione si debbano dare, et assignare per l'offitiale o giudice al sopradetto.

Che il Giudice dia la copia de gli atti

64 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice dia la copia di tutti gli atti tanto suoi quanto de gli altri predecessori à chi gli dimanda. et dia le riformationi, se gli saranno dimandate; et se uolesse altro Notario à cauar gli atti, o reformationi se gli conceda: et il giudice dia, et presti il libro gratis al dimandante sotto pena di soldi cento de denari, et si creda al giuramento dell'accusante con un testimonio; et non corra il termino al dimandante persino, che l'hauerà: et si sottoscriua il giudice in detta copia et l'autentichi se gli sarà dimandata

In quanto Tempo debba terminarsi il Processo

65 ITEM statuimo, et ordinamo accio le liti non uadino in longo, che li processi cominciati dal giudice si finiscano in termine di dieci giorni; et dopo quelli far la condannatione et assolutione in conseglio generale secondo la forma delli statuti. et se non lo farà frà detto termine l'accusa, denuntia, o inquisitione fatta contro qualsiuoglia s'intenda nulla, et gli accusati, s'intendano assoluti, et per tali s'habbino. et il processo sia di nessun ualore. et di nuouo non si facci processo; et il giudice non riceua, ne riscuota cosa alcuna per il processo sotto pena di soldi quaranta, et si creda all'accusante con un testimonio, et col giuram.^to^

Quando si mettano i denari nel Ceppo del Cōmune ui siano presenti doi testim.^q^

66 ITEM statuimo, et ordinamo, che quando per qualche eccesso, ouero danno dato, ó per qual si uoglia altra causa si metteranno li denari dalle persone per comandamento del giudice nel ceppo del commune, ui siano almeno doi huomini al pagamento per testimonij; et il detto ceppo non possi essere aperto per cauar denari senza la presenza del capo Priore, é compagni et chi contrafarà sia punito per ciascuna uolta in soldi cento di denari; et ciascuno possa accusar con giuramento. et habbia la terza parte della pena.

Che il Giudice rassegni i libri quattro giorni auanti l'uscita del suo offitio

67 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice mediante il giuramento quattro giorni prima che lasci l'offitio sotto pena di soldi cento del suo salario facci l'inuentario de tutti i suoi atti, et de libri fatti, et scritti per esso nel tempo del suo offitio. et nel predetto inuentario porre tutti li processi pendenti, et leggerli nel conseglio generale, et gli atti, et libri publicati, et in forma publica redutti, et sigillare lo statuto, el'inuentario col Sigillo

del Com.

del Comune, et darli al capo Priore presente tutto il conseglio et prima che nessun si parta, et non si tocchi più per esso giudice, o capo Priore, ò camorlengo, ma si assegni poi al nuouo Commissario, Vicario, e giudice nel medemo conseglio dopo, che hauerà giurato il suo offitio, et data idonea raccolta secondo la forma, et ordine dello statuto

Del salario da darsi all' Auocato

ITEM statuimo, et ordinamo, acciò ciascuno truoui meglio auuocato, o'l Procuratore, che il Comiss.rio o Vicario, o Podestà, o Giudice, faccia sodisfar l'Auuocato, et il Procuratore della mercede, che le parerà conueniente hauendo consideratione della causa, et della facoltà del Auuocato, o Procuratore; et questo senza figura di giuditio non ostanti i giorni feriati; et nessuno ardisca offender procuratori in causa di procura, et contrafacendo debba pagare la pena doppia: et che basti la fama publica della offesa, purche il malefitio si pruoui di ragione, et secondo la forma delli statuti.

Del Sindicato del Commissario Vicario Podestà, o Giudice

ITEM statuimo, et ordinamo che il comissario, ò Vicario, o Podestà, o Giudice dopo l'esito del suo offitio stia al sindicato, et renda ragion di tutto quello hauerà fatto in spatio di tre giorni, et stia fuori del Palazzo ad habitare nel tempo del suo sindicato, et sia tenuto mediante il giuramento, et sotto pena di soldi cento di denari far congregar il conseglio publico per quattro giorni auanti almeno dopo l'esito del suo offitio, et in esso proporre di un Sindico, con doi buone persone, e ragioneuoli à riuedere, et sindicare il detto Comissario, con un buono, et legal Notaro, che scriua detto sindicato, quali siano eletti à breui; et al Notaro per suo salario in questo caso segli diano soldi dieci de denari.
Et comincino il detto sindicato il primo giorno dopo l'esito del suo offitio, et in detto giorno si facci bandir per tutta la Terra ne' luoghi soliti, se qualch'uno uuol lamentarsi del sopradetto uadi auanti al sindicatore, et compagni nel termine assignatoli nel bando. Et sedano la matina, et la sera al banco nel Palazzo del comune, ad udire, chi si lamenta del sopradetto, o contro di esso ragiona, et il primo dì del suo Sindicato si debba produrre il libello generale sopra il quale si riceuano i testimonij, et si essaminino per il Sindico, et compagni à ciò deputati, i quali testimonij almeno siano otto: et il sindico, et compagni, et notario possano per la loro informatione d'hauersi sopra esso sindicato cercar li testimonij, et inquirerli, et constringerli col giuramento, et riceuere le cautioni per il Comune et far tutte le altre cose, che parranno à loro conuenienti, et di poi diano la sentenza assolutoria, ò condannatoria nel conseglio generale; et se la sentenza fusse data auanti al detto termine siano puniti in soldi cento de denari per ciascuno, per il

successore

successore di esso commissario; et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte della pena. Et se in detto termine non sarà data la sentenza siano in simil pena puniti, et il commissario s'intenda assoluto. Et secondo che trouaranno detto Commissario per li suoi meriti, l'assoluino, ò condannino; Et se dal'Assolutione, o condannatione data da loro si tenesse il detto Comissario grauato, et dimandasse il conseglio, ouero per altra uia agitasse contro detta sentenza, sia tenuto frà cinque giorni dopo data la sentenza mostrar il suo grauamento di ragione. Altrimenti passato il detto termine le ricolte siano constrette per il suo successore à pagar quello di che è condannato. Et similmente se alcuno dalla sua assolutione si appellasse, ò de iniquità, o di nullità ragionasse. Et quel modo et forma uolemo, che si osserui à Sindicare il capo Priore, è compagni finito il loro offitio delle cose per loro fatte, et esercitate in render ragione del loro offitio; qual cosa se non si facesse il Commissario, ouer Vicario, et il capo Priore, et compagni successori li puniscano in soldi cento di denari per ciascun di loro.

Quando non si debba Sonare la Campana a Martello

70 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessun Comissario, ne capo Priore, ò compagni, ne altra persona sotto pena di dieci libre de denari per ciascuno et per ciascuna uolta faccino sonar la campana della Comunità à martello per conseglio, ò adunanza da farsi, ne per alcuna Caualcata, o per eserciti, ma solamente alla stesa con la fune si suoni per li consegli et adunanze et per fuoco, o per qualche graue rissa, ouer bisognasse menar, o condurre huomini à qualche luogo suonisi à tocco con la fune: Ma à martello, et per allegrezza si suoni a tempo delle festiuità principali della Communità à beneplacito delli Priori.

Ordine della Ragione
Come debbano constringersi li debitori

71 STATVIMO, et ordinamo acciò li creditori più facilmente conseguiscano il lor credito dal debitore, che se il debitore confessarà il debito auanti al comissario, ò giudice, le dia il termine di sodisfare, ma non passi il termine di dieci giorni; et passato il termine sia cōstretto à pagar realmente per se, ò per altri come di sotto si contiene; ma se il debito apparirà per publico instromento, ouer per publica scrittura, all'hora il giudice comandi, o facci comandare personalm.te al debitore, ouero alla casa, oue habita, che in termine di trè giorni paghi il debito sotto quella pena, ò precetto, che parerà al detto giudice. Et non pagando sia constretto realmente, et personalm.te à uolontà del creditore à pagar il debito; et non s'ammetti ad eccettione alcuna, che non paghi, saluo, che di pagamento, ò quietatione, ouero prolongatione di termine, qual si prouasse solamente per publico instromento, o per instromē-

to di debito

to di debito cancellato di uolontà del creditore, ouero di falsità, qual si opponesse contro l'instromento o scrittura di debito; qual eccettione, ouero oppositione sia tenuto prouare quello che l'oppone frà cinque giorni, dal dì di esse, ouero alcune di esse hauerà proposto; o saluo che non sia eccettione, che tocchi il pericolo delle Anime, che in ciò, più oltre non sia udito; et le predette cose habbino luogo in quell'instromenti, et scritture, et debiti liquidi, et puri; et della quale essecutione si dimandasse infra dieci anni, computandosi dal dì delle scritture et instromenti fatti, et debiti contratti; et non in altro possa il creditore accusare, et denuntiare il bando predetto ad instanza delli creditori si condanni il debitore. Et la detta pena da porsi nel precetto dal giudice la quantità di libre uenticinque de danari non possa passare, ne ancora la somma del debito dimandato; et quella tanto che passasse si habbia per non messo: Li tutori ancora, et curatori siá astretti à pagar i debiti di quelli che sono tutori, o curatori in modo però, che se nelli beni di quelli non siano denari, ouero cosa mobile, ouer altro, oue al creditore, o creditori sodisfarsi possi, assegni il giudice termine competente à detti curatori, ò tutori à uendere, o alienare de beni immobili, de quali sono curatori et tutori sino alla debita quantità: Ma essi non siano astretti pagar di suo proprio. Et il predetto modo di procedere non habbia luogo nella pena, se non sarà giudicata per diffinitiua sentenza, ma si proceda in essa come si tollera dalla ragion commune non ostante il predetto pagamento. Et il giudice per uigor di questo statuto constringa li debitori in Palazzo, et li facci guardar à sue spese. Et se alcuno adimanda scientemente auanti al giudice un debito pagato, del qual ne apparisse la sodisfattione sia condannato in libre cinquanta de denari, la terza parte sia dell'accusante, una metà sia del Commune, l'altra del Giudice.

ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno si pigli per debito, in casa sua, o d'altri, è chi contrafarà à questo, etiam che sia il giudice istesso, sia condannato in soldi cento di denari, et si rilassi, et restituischi nella pristina libertà; et non se gli facci essecutione alcuna reale ò personale, se prima non gli è stato fatto il precetto, o mandato, che paghi il debito personalmente, ouero à casa, passato il termine del precetto, altrimente la essecutione sia di nessun ualore. Saluo, che se il creditore giurasse auanti al Comissario, ò giudice di tener il debitor suspetto di fuga, o che s'ascondi, all'hor il debitor possa esser preso, et ritenuto senza alcun precetto quando però non habbia beni stabili da farsi pagar il debito. Non dimeno se hauerà fideiussori buoni si rilassi, etiá, che il termine sia passato. Et tutte queste cose in generale, et in speciale si mandino in essecutione per il giudice, non ostante altro statuto, o riformatione, ouer ordinatione, che in contrario parlasse. Dechiarando però che il presente capitolo solamente s'intenda per li soggetti à questa nostra Terra; et à quelli che non sono soggetti, è non ui habitano attualmente si osseruino li statuti, et le ordinationi, quali di loro parlano

Che l'eccettion perentoria non impedisca la contestatione della lite et come si proceda nella hypotecaria

72 ITEM statuimo, et ordinamo, che alla legitimatione della persona litigante nella causa Ciuile, opposta alcuna eccettione perentoria contro il libello, ouer petitione non impedisca la cotestatione della lite; et il giudice auanti al quale si farà la contestatione delle eccettioni riserui nel processo della causa. Aggiungendo ancora che li creditori, à quali per l'auuenire sono, o saranno obligati per li suoi crediti, le cose, ouero beni, possino l'istesse cose et beni proseguire, et hauer da ciascun possessore il pagamento, non ostante che prima non habbia intentato personale attione, ouero contra li suoi debitori, o suoi heredi la essecutione non sia fatta: Aggiungendo che al creditore agente basti la hypotecaria si prouarà nel processo, che il debitor suo, la cosa, la qual il creditor per hypotecaria dimandi dal possessore, la qual dicali esserle obligata, hauerà posseduto al tempo della obligatione, et auanti dieci anni, la qual pruoua habbisi per piena probatione, saluo che il possessore non prouasse èsser padrone della detta cosa posseduta, qual domanda il detto creditore.

Della petitione della cosa immobile

73 ITEM statuimo, et ordinamo, che se alcuno dimandarà cosa immobile, et il reo non comparisca frà dieci giorni dal dì della Citatione fatta, et passato il sopradetto termine sia messo l'attore in possesso della detta cosa senza alcun altra citatione da farsi al reo sommariamēte discussa la negatione per il giuramento dell'attore, qual citatione sia tenuto al reo farsi in questo modo se far si potrà. Citesi il reo in persona, ouero à casa oue è solito habitare chiamati doi testimonij, quali nomini nella relatione con li loro cognomi, et pronomi, per li quali si farà pruoua se negasse il reo; ma se si facesse la citatione fuori della Terra, ouero suo distretto, si possa far per lettere se parerà al giudice. Et se fusse fatta con fraude dal Balio, sia ipso facto punito in libre dieci di danari, et restituisca il danno al patiente, et ciò s'intenda di ogni citatione, et sia tenuto il Balio, che citarà, et debba nominar il nome, il termine la causa, et se altrimenti si farà pigliando la tenuta, non sia ben presa et non uaglia in modo alcuno, ne meno la detta Citatione. Et nelle dette Citationi nessun Balio sia testimonio nelle cause Ciuili, et criminali. Et le ricolte date dal Balio siano tenute per il Balio alla sodisfattion della spesa à quello, ò à quelli per li quali sarà fatta la Citatione, se accadesse reuocarsi la tenuta per difetto di probatione, se sarà negato come di sopra è detto.

Della petitione della cosa mobile

74 ITEM statuimo, et ordinamo, che se alcuno adimandarà cosa mobile, come denari

et altre

et altre robbe. si facci la citatione nel modo predetto. et se il reo non comparirà frà dieci giorni il giudice facci metter l'attore in possesso della cosa mobile, che uagli il terzo più per le spese della cosa dimandata. et se non ui fussero dette cose, che uaglin più del terzo, si metta in possesso de cose immobili, che sia di ualuta come di sopra. Et dopo che sarà mandato il Balio à dar la tenuta, sia tenuto il Balio frà cinque dì metter l'attore in possesso della tenuta, ouero assignar à lui la cosa, che se gli dà in tenuta, et il Balio sia tenuto denuntiare al detto giudice qual tenuta gli hà data. Et se il reo contro al quale sarà data la tenuta non uerrà in termine di quattro mesi: ma frà un anno l'attore si guadagni i frutti di tutto l'anno della tenuta. et non dimeno dia sicurtà di star à ragione, et restituisca le spese, et se uorrà l'attore, sia tenuto il reo contestar la lite; et se il reo uorrà rispondere in detto termine, il giudice facci rimetter il reo nella medema tenuta dall'attore; et se la tenuta fusse presa per fraude, prouata detta fraude possa in ogni tempo esser udito quello contro al quale con fraude sarà stata data la tenuta.

Che se il reo non compare l'attore lo facci citar di nuouo à sue spese

75 ITEM statuimo, et ordinamo, che se il reo non uerrà nel termine à lui dato dal Balio per cõmission del giudice frà li dieci giorni, l'attore lo debba far di nuouo citare à sue spese personalmente se si trouarà, ò à casa, oue habita con la sua fameglia doi uolte in doi giorni, et dicasi nella citatione che uenga à riceuer ragione dal giudice, qual citi la parte in Palazzo, et la sua citatione uaglia, è tenga, et sopra essa citatione si possa procedere come à lui parerà pur che la citatione si truoui in scritto.

Che giurando l'attore sia constretto il reo à pagare

76 ITEM statuimo, et ordinamo, che se il reo non uorrà giurare quando le sarà messo il partito del giuramento dal l'attore, ò dal giudice si constrenghi à pagare l'attore, giurando egli di riceuer giustamente quelche dimanda, computandoui le spese.

Chi opponesse non esser stato citato

77 ITEM statuimo, et ordinamo, che se alcuno contro al quale fusse stata data la tenuta opponesse non esser stato citato, possa il reo frà dieci giorni utili al tempo della tenuta data opponer la eccettione, et dir che non è stato citato, et da indi in poi non sia udito

Della pena di chi fa citar uno più di una uolta

78 ITEM statuimo, et ordinamo, che se qualch'uno sarà citato più d'una uolta, et comparirà et per lui non restarà rispondere, et l'attore non hauerà proceduto, o uoluto procedere contro il citato. il giudice facci rifar le spese dall'attore se ui siano state fatte per la predetta causa

et credasi

et credasi al Balio, qual doi uolte l'hauerá citato, ouero una nel predetto caso se la citatione non si trouasse in scritto nel quinterno della corte

In qual causa si proceda sommariamente.

79 ITEM statuimo, et ordinamo, che nelle cause, che non passano la somma di soldi cento de denari, che non sia magior quantitá, ò somma, et che non ui sia testimonio almeno uno, basti il giuramento dato all'attore, et á questo modo il giudice habbi licenza di diffinir in soldi cento de denari ingiú; et si oda l'attore, ouero il suo libello non ostante le ferie. Et similmente per le mercedi di qualsiuoglia persona, o di lauoratori, o di opre si proceda sommariamente senza strepito, ó figura di giuditio, et in qual si uoglia giorno, benche sia feriato, nel qual il procurator non possa interuenir per il reo; purche le dette ferie non siano indotte per riuerenza del Signore, ó de Santi.

Se si oppone eccettione contro il mandato et non si pruoui si condanni l'opponente nelle spese et si proceda nella causa

80 ITEM statuimo, et ordinamo, che se qualchuno opponesse qualche eccettione ragioneuole et probabile contro il procuratore, ó contro il mandato, se gli assegni il termine á prouare l'eccettioni, et non prouandole con effetto, il giudice condanni l'eccipiente nelle spese fatte per causa della detta eccettione al procuratore contro al quale hauerá fatto le eccettioni, et non ostante la detta eccettione passato detto termine dato per il giudice proceda imediatamente sopra la causa principale, non ostante se dirá, che per lui non é restato, che non habbia prouato l'eccettione predetta nel termine assignatole. Questo aggiungendo, che nessun procuratore, benche habbia spetial mandato risponda á nessuno articolo, ó petitione, ma risponda la principal persona; saluo, che, essi articoli, et positioni le uolesse confessare il procuratore, ouero l'auuersario ui acconsentisse. Ma se fusse Donna sia tenuto il comissario ó'l giudice se altro notorio hauerá, eccetto si esso manda alla casa della Donna alle spese di essa, se personalmente non uerrá in Palazzo, et quel medesimo s'intenda in tutti quelli, che haueranno giusta causa di non uenire. Et questo non habbia luogo quando il Padrone fusse absente da questa nostra Terra, et suo distretto per dieci miglia almeno, della qual absentatione, et causa giusta facci fede col proprio giuramento. Aggiungendo, che il giuramento di calunnia, o di malitia, ouero di ueritá non escusi alcuno in alcuna cosa, ó causa, o caso, alla condannatione delle spese. Volemo ancora, che per la comparsa del padrone á trattar la causa á qualunque atto comparisca non s'intenda sia reuocato il procuratore, ma'l pre nella causa del figliuolo, ó il tutore, ó tutrice nella causa del pupillo possa auanti la contestatione della lite constituir procuratore, come, ad ogni tempo potriano se per loro la lite contestata fusse; et finalmente il fidei commissario

ad ogni temp.

ad ogni tempo possa far il procuratore à tutte le cose, che si appartengono all'offitio della commissaria et à quelle cose che esso far potesse.

Che la poliza habbia forza di confessione

81 ITEM statuimo, et ordinamo, che se qualchuno farà poliza di sua mano, o per altrui mani di suo consenso di denari, ò d'altra cosa ad alcuno, al qual sia debitore, o per causa di prezzo, o di deposito, o d'altra causa, habbia forza di confessione, come se fusse uero instromento di confessione, et si debba in tutto et per tutto mandare in essecutione.

Come il Giudice possa far il sequestro

82 ITEM statuimo et ordinamo, che il giudice non facci sequestro di cosa alcuna mobile, senon nelle cause, che sono permesse dalla ragione, et altrimente facendo non uaglia in modo alcuno; et il giudice, per il qual sarà fatto sia condannato dalli Priori in soldi cento di denari.

Nelle denuntie fatte ingiustamente il denuntiante paghi le spese

83 ITEM statuimo, et ordinamo, che se qualch'uno denuntiarà persona alcuna nella corte di Perugia, ouero in questa Terra, per la qual causa sia di mistiero al capo Priore, ò compagni andarui sia tenuto il denuntiante pagar tutte le spese, che si faranno per quelli, che andaranno se la denuntia sarà ingiusta; et il giudice sotto pena di soldi cento lo constringa senza remissione à pagar tutto quello, che si sarà speso in detta causa. et quando la denuntia sarà uera paghi la spesa il delinquente; et il giudice lo constringa à sodisfare come di sopra alla d.ta pena

Che niuno s'astringhi nel Palazzo del Comune dando la sicurtà

84 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessun giudice constringa persona alcuna nel Palazzo del comune, ouero altroue se uorrà dare la sufficiente sicurtà di rappresentarsi, ouero pagar la condannatione, che le sarà fatta, sotto pena di soldi cento se contrafarà, et chi l'accusarà col giuramento, et con un testimonio guadagni la terza parte della pena.

Che niuno pigli cessione de forastieri contro quelli della Terra o suo distretto

85 ITEM statuimo, et ordinamo, che niuna persona di questa terra, o suo distretto pigli cessione da alcun forastiero contro alcuno di questa Terra, et chi contrafarà sia punito per il giudice in libre dieci di denari, et la cession non tenga, ne uaglia in modo alcuno; et questo non habbia però luogo in quelli che hauessero promesso, o principalmente obligati per qualchuno ouero con alcun di questa Terra ad alcun forastiero, et non hauesse pagato il debito al detto forastiero, per la parte, ouero in tutto, ne' quali casi la cessione della ragione possa farsi nó-

ostante

ostante le cose sopradette. Aggiungendo, che se qualch'un riceuerà ò promissione, ouer obligatione per persona alcuna, possa quello, per il quale fusse riceuuta la promissione, ouer obligatione agitare et dimandare di essa, come se à lui attualmente concessa fusse, non ostante che l'attione non fusse ceduta à lui; ma quello, che per altri hà riceuuto non possa dimandar cosa alcuna della predetta promissione, ouer obligatione, ne di essa riceuer pagamento, o quietare in pregiuditio di quello per il qual si riceue, et se farà quietanza non uaglia, ne il debitor sia per quella liberato, ma la quietation fatta, o da farsi ad alcuno per altri uaglia, è tenga come se fusse fatta à quello in nome del quale è stata riceuuta, et da quella sia liberato, come se à lui fusse stata fatta, ouer si facesse.

Che nessun nobile riceua cessione alcuna contro quelli di questa Terra

86 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessun nobile riceua cession di ragione contro alcuno, ò alcuna della Terra nostra, et se la riceue non uaglia, ne tenga, ne meno per tal cessione agitar possa, et dal giudice non sia udito in detta causa, et il nobile sia punito in libre dieci de denari, et nella medesima pena sia il giudice se gli dà audienza

Chi sodisfa alla quinta parte del debito nelle condannationi se gli scancelli l'accuse

87 ITEM statuimo, et ordinamo, che chi sarà condannato per qualche debito pecuniario, et sodisfarà al suo creditore, ouero s'accordarà con esso pagando la quinta parte della condennatione, il giudice cancelli da' libri della Comunità la detta condannatione, et cancellata non sia obligato pagar il resto.

Come debba procedersi nella diuisione della cosa cómune

88 ITEM statuimo, et ordinamo, che quelli, che hanno qualche cosa commune, se alcun' di loro uorrà diuidere, il giudice constrenga l'altro à petitione del dimandante a diuider quel' che è cómune alla pena di libre dieci di denari; saluo se dette cose fussero indiuisibili per patto, ò uero per altra giusta causa; et il giudice proceda in dette diuisioni sommariam.te senza che se le porga il libello, et senza strepito, ouero figura di giuditio, et si lasci ogni solennità di ragione, non ostanti li dì feriati

Delli muri cómuni, et cause de muri, Chiocane et simili Cose.

89 ITEM statuimo, et ordinamo, che qual si uoglia, che ha muro commune con qualcheuno et uno di quelli uolesse racconciarlo, il giudice constrenga il uicino al concorrere alla spesa del racconciamento; et se uno di loro uolesse alzarlo, o crescerlo sia tenuto ricer

car il

car il uicino, et con lui faccia la spesa commune, et non uolendo contribuire alle spese possa esso alzarlo quanto uorrà; et il detto uicino non ui possa edificare, o porre, o metter cosa alcuna se prima nõ sodisfa la metà della spesa fatta nel detto muro, per stima da farsi da un buon, et intendente muratore; et se edificasse nel muro, ouero parte di esso, nella edification del quale non ha contribuito alla spesa debba in termine d'un mese dopo, che hauerà cominciato edificare pagar la metà della spesa dimandatale conforme alla stima; et il giudice ciò facci senza strepito, o figura di giuditio et sia lecito à ciascuna parte porre, et metter nel muro comune legni, et traui per l'edifitio et dalla parte sua far finestre, uersatoio, et necessario, senza pregiuditio delle parti, et quando ciò si facesse il giudice lo faccia rimuouere. Aggiungendo che quando ui fusse discordia tra qualch'uno, lite, ò molestia per cagion di qualche muro, ouero androne, o chiocane, o fossati, necessarij, o uersatoi, stillicidij, o grondarecci, ouer simil altra cosa sia tenuto il giudice à petition del dimandante andar al luogo, doue, è del quale è la detta discordia, et uedere, assodare, terminare diffinire de facto senza strepito, ò figura di giuditio in ogni modo, è ragione, che à lui meglio parerà hauuta la informatione dalli vicini, almeno di quattro huomini delli detti litiganti, che non siano sospetti ad alcuna parte.

Che gli arbitrij, lodi et instrumenti publici si mandino in essecutione

90 ITEM statuimo, et ordinamo, che gli arbitrij, et lodi si mandino in essecutione per il giudice, come si mandano gli instrumenti publici ad essecutione secondo la forma dello statuto, et non si possi opponer eccettione alcuna saluo quelle che si contengono nello statuto sopra la rubrica del ordine della ragione; eccetto, che se quel lodo fusse dimandato esser ridotto ad arbitrio di buon huomo infra dieci dì auanti al giudice, in cui pende quella petitione, et per in tanto che non è terminato il processo, non si mandi ad essecutione, non ostante alcun altro statuto in contrario; purche il dimandante riduca il detto lodo ad arbitrio di buon huomo continuamente al tempo condecente proceda nella causa, altrimenti si mandi ad essecutione come di sopra.

Che non si muoua lite a quelli ch'hanno posseduto per spatio di trent'anni

91 ITEM statuimo, et ordinamo, che se alcuno hà hauuto, et posseduto qualche cosa per spatio di trent'anni per sè, o suoi antecessori, et auttori per tempo di trent'anni con giusto titolo, non sia udito in modo alcuno quello, che uuol muouergli lite; saluo, che appaia che in detto tempo non sia stato giustamente, et legitimamente impedito, et questo s'intenda tanto per il passato quanto per l'auuenire; ma non nelli minori di tempo detto, ne cosa dotale, o obligata per dote, ne di luoghi pij.

Che non corra termine alli clientuli in absenza delli procuratori per seruitio della nostra Communita

92 ITEM statuimo, et ordinamo, che se auuerrà, che il Procuratore di qualche persona andasse in seruitio fuori della Terra per il commune, o nel suo distretto non corra tempo alli Clientoli suoi per le cause Ciuili, nelle quali sarà procuratore aspettando cinque giorni, dopo li quali si proceda nella causa loro non obstante l'absentia sua; et questo s'intenda quando la parte hauesse un sol procuratore, ma se hauesse più procuratori non habbia luogo questo statuto, saluo, che tutti non fussero andati per seruitio di detto Commune.

Che li figliuoli di fameglia et il minor di quatordeci Anni et le Donne, che hanno marito possino esser conuenute

93 ITEM statuimo, et ordinamo, che li figliuoli di fameglia minori di quatordeci anni essistenti in potestà del Padre, et le Donne che hanno marito possino agitare, et esser conuenute senza consenso del Padre, di curatore, o del marito in cause criminali. Ma nelle cause Ciuili possa il figliuol di famiglia magior di venti cinque anni, agitare, et esser conuenuto senza consenso del Padre, o suo pregiuditio, se altro non u'è in contrario

Delle liti che uersano fra li congiunti

94 ITEM statuimo, et ordinamo, che quando trà consanguinei nascerà controuersia, ò contentione, ò lite, che il giudice constrenga le dette parti ad eleggere i più prossimi parenti et non essendouene si elegghino, i più amici d'ambe le parti, et non sospetti, et quelli, che eleggeranno le parti a petitione di qualsiuoglia di loro; quali decidano le loro cause, et diffinisano le controuersie senza strepito, ò figura di giuditio, come meglio à loro di ragion parerà, et il giudice constrenga realmente, et personalm.te i detti consanguinei, o congionti, o amici communi cosi eletti a decidere, et terminar le dette questioni, controuersie, et cause, ad osseruar quelle cose, che saranno terminate, et decise per li detti huomini chiamati; et le predette cose non habbino luogo in quei casi quando ui fussero instromenti publici trà le parti, et non sospetti; non ostante qual si uoglia statuto; et questo habbia luogo fra congionti sino alla terza generatione inclusiuam.te Aggiungendo, che la detta commissione ne' consanguinei, congionti, et amici non habbia luogo dopo la contestatione della lite, ouero dopo, che sarà dato il termine à prouar nella causa.

Che il compromesso non duri più di quattro mesi

95 ITEM statuimo, et ordinamo, che il compromesso non duri più di quattro mesi, quali passati l'Arbitro non habbia più giurisdittione, ouer licenza di più arbitrare, et non concordandosi le parti il giudice eleggbi il terzo, et basti, che doi conuenghino, et quelli determinino.

come

Come il minor di uenticinque anni si possa obligare

96 ITEM statuimo, et ordinamo, che se qualch'un minore di uenticinque anni tanto huomo, quanto donna, uorrà far contratto, ouero obligo alcuno, con qualche persona lo facci col consenso de doi più prossimi consanguinei maschi di detto, o detta minore, et altramente facendosi non uaglia tal obligo, ne in nessun modo tenga; et ciò non s'intenda di quei minori, che hanno il curatore, che se l'hauerà lo faccia con l'auttorità di quello con l'interuento del giudice, non ostante seli consanguinei non ui fussero presenti, ma basti l'auttorità del giudice insieme col curatore; et se la predetta solennità non fusse osseruata come è detto li contratti non siano di ualore alcuno, et questo s'intenda tanto per il passato quanto per l'auuenire; et in essi contratti giuri non contrauenire per causa di minor età. Aggiungendo che li minori possino obligarsi sino alla quantità di soldi cento per una sol uolta senza il curatore; et senza altra solennità.

Che niuna Donna maritata facci obligatione senza consenso del marito

97 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuna donna maritata possa di sua volontà obligarsi in modo alcuno con far testamento, ò ultima uolontà, o donatione, o transferir' i suoi beni senza consenso del suo marito; saluo che in articolo di morte, in absenza di suo marito, per cui non potesse hauer il suo consenso, et in questo caso ui acconsentino doi de più prossimi parenti del marito, et se altrimenti si facesse non uaglia in modo alcuno, benche u'intrauenghi il giuramento. Aggiungendo che quando consti per uerità, che habbia il marito abbandonato, o repudiato la moglie, sia in libertà sua far della sua dote quello gli pare

Che il marito dopo la morte della moglie habbia il terzo della dote

98 ITEM statuimo, et ordinamo, che quando morirà la moglie al marito senza figliuoli legitimi et naturali tutte le cose aprezzate, che hauerà hauuto, o riceuuto il marito, ò à lui saranno state promesse per matrimonio contratto frà loro rimanghino al marito insieme con la terza parte della dote hauuta, ouer promessa, alle qual cose apprezzate, et l'altre parti della dote da rendersi, et restituirsi à quello, o à quelli, al quale, ò à quali sarà stata fatta cautione di restituirla, ouero ad altri per li quali per detta causa si douesse far la restitutione, il marito della donna per niente sia tenuto, et questo se questo matrimonio non sarà diuiso per altra giusta causa, che per morte. Aggiungendo, che soluto il matrimonio per morte del marito, gli heredi del marito siano tenuti alimentar la moglie del già morto marito, secondo la qualita della dote in sino alla restitutione di quella et questo non pregiudichi alla donna, se per altra causa del Herede del marito fosse da esser alimentata, et questo facci osseruar' il giudice sommariamente senza strepito, ò figura di giuditio non ostanti li giorni feriati fatti per necessità d'huomini.

Che nissun pazzo che non hà lucidi intervalli possa contrattare

99 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessun mente capto, furioso, o pazzo, che non ha lucidi intervalli possa vendere, o contrattare, ò in altro modo promettere; et tal vendita, contratto, ò promessa sia ipso facto nulla: et ciascun figliuolo, parente, o consanguineo o congiunto di detto furioso, o maschio, o femina, per se, et suo procuratore, possa adimandar quello, che dal sopradetto sarà venduto, et anullare, et cassar il contratto; et ciascuno si reputi idoneo ad ammettersi alle cose predette, et il giudice sia tenuto, cassare, et anullare frà termine di otto giorni sommariamente, et senza strepito, o figura di giuditio, et oblatione di libello servato, o non servato l'ordine della ragione. Aggiungendo, che ricercato il giudice da suoi parenti, o più prossimi consanguinei, ordini un bando per i luoghi soliti della Terra, che nessuno gli dia la burla, ò lo molesti, ò ardisca contrattar con lui, o far carta di obligatione; che li contratti, o obligationi s'intendano ipso facto irriti, et nulli, et s'habbino per non fatti, et il prefato giudice non oda nessun agente, o dimandante, eccipiente, overo defendente per la sopradetta causa, et obligatione, non ostante, che sia per giuramento, overo per qualunque altra fermezza munito. Et il giudice debba à petitione di ciascuno anullare cassare, et far anullare, et cassare detto contratto, ò obligatione et nessuno ardisca trattar male detta persona, col percuoterla, ò fargli oltraggio alcuno sotto pena di soldi cento, et ciascuno possa accusar con giuramento, et con un testimonio. Aggiungendo à questo, che li contratti fatti prima, che la persona sia impazzita habbino vigore, et forza, à favore del contrattante, et di quello, che ha contrattato, et non altrimenti: et se fusse nato pazzo non possa in modo alcuno contrattare, et obligarsi; et contrattando, ò obligandosi sia nullo come di sopra.

Che quello che fa la sicurtà, o qualche obligo di conservatione per qualch'uno sia constretto a conservarlo

100 ITEM statuimo, et ordinamo, che se persona alcuna farà sicurtà, ò obligo per qualcheuno di cui ne constasse publico instromento di conservatione senza danno, quello che promette, o suoi heredi conservi il contratto à quello che hà promesso, ò a suoi heredi indemne, acciò il fideiussore sia assoluto et libero, et reso libero, et assoluto da tal sicurtà, overo obligatione à qualunque tempo le convenisse relassate le solennità della ragione, non ostanti le ferie per la necessità de gli huomini: et il giudice mandi in essecutione à petitione di chi adimanda senza, che si porga libello, come si facesse o farsi dovesse contro il principal debitore; et se il detto tal fideiussore così obligato fusse, over si ritrovasse così condannato per l'avenire per dette cagioni in alcuna quantità di danari, si riscuota tal condannatione per il giudice contro il principale et non contro la sicurtà, veduto l'instrumento della conservatione della indennità.

Quando saranno piegati i termini nelle possessioni si constrengano le parti à chiamar gli arbitri per acconciarli

101 ITEM statuimo, et ordinamo, che se nelle possessioni si trouaranno i termini piegati, il giudice chiami gli arbitri, ouero li chiamino le parti che gli accomodino, et doue non sono gli mettino ad instanza del dimandante, et gli arbitri siano uicini di quei luoghi, o altri di consenso delle parti, et eletti che saranno il detto giudice li constrenghi à terminar fra una parte, è l'altra, et se non fussero d'accordo si eleghi il terzo dalle parti, o dal giudice, et ciò che sarà fatto da questi sia rato, et fermo, et ciò si facci senza strepito, o figura di giuditio, et senza, che ne sia dimandato.

Che a quelli, che sono obligati i beni delli Banditi siano dati.

102 ITEM statuimo, et ordinamo, che se alcuno è, ò sarà bandito da questo nostro luogo per l'auenire per qualche malefitio, et li suoi beni fussero per debito obligati, ma reale, et non finto, habbia la tentione di quelli, à cui sono obligati persino alla piena sodisfattione delli detti debiti, et il giudice non debba, quello, o quelli molestare, o far molestare, et se lo molestarà paghi di pena cento soldi del suo salario, et quello che farà sia nulla.

Chi domanda cosa alcuna de Banditi la dimandi auanti al Giudice

103 ITEM statuimo, et ordinamo, che qualunque uolta auenghi, che ne' beni di banditi, ouer de condennati, o de presi per debito della communità di questa nostra Terra si adimandasse qualche cosa ne' beni mobili, si debbano dimandare auanti al giudice chiamato à questo il Capo Priore et compagni, che defendano la predetta cosa et il giudice essaminate le cose del dimandante decida detta causa, altrimenti sopra esso non possa pronuntiare, et il simile faccisi ne' beni imobili

Giorni Feriati

104 STATVIMO, et ordinamo, ben che sia sempre necessità seruar la giustitia conseruatrice di tutte le cose, non dimeno à riuerenza dell'onnipotente Dio, et de tutti i Santi, et Sante sue, che nelle cause ciuili siano gl'infrascritti giorni feriati.

LA festiuità del Natale di nostro Signor IESV Christo, con quattro giorni antecedenti et con li giorni sussequenti sino alla festiuità della Epifania inclusiue. S. Antonio. S. Sebastiano. Le festiuità di tutti gli Apostoli, et Euangelisti. S. Ercolano. S. Gio: Battista con doi giorni precedenti, et doi giorni sussequenti. Le festiuità de quattro Dottori di Santa Chiesa, cioè Gregorio. Ambrogio, Agostino, et Gironimo. La Pasqua di Ressurettio

ne

ne. con sette giorni precedenti, et sette susequenti. L'Ascensione con li tre giorni precedenti La Pasqua della Pentecoste con li doi giorni seguenti. Tutte le domeniche dell'Anno, et le feste comandate dalla Santa Madre Chiesa. Tutti li Veneri di Marzo, et tutti i santi auuocati di questa Terra. La festiuità del santiss.mo Sacramento. S. Michele Archangelo di Maggio et di Settembre. Le festiuità della B. Vergine Maria. S. Lorenzo martire. S. Lodouico. S. Francesco. S. Martino Vescouo. S. Nicolo. La festiuità de tutti li santi, col giorno seguente. S. Pietro martire. S. Vbaldo. S. Catharina. S. Lucia

Le ferie nel tagliare, battere, et raccorre il grano, finche è raccolto tutto; finche si faranno le Vendemmie sino al fine; per sette giorni dopo il regimento di qualsiuoglia Comiss.rio Vicario, ouer Giudice; quando auanti terza si facesse conseglio, ò arenga, o si leggessero le proposte; et tutti gli altri giorni siano giuridici.

Nelli Criminali siano feriati tutti li giorni infra scritti, cioè tutte le Domeniche, la festa di S. Gio: Battista, Le festiuità della B. Verg: Maria di S.to Vbaldo. La Pasqua di Ressurett.ne la Natiuità di nostro signore; il primo giorno dell'Anno, la Epifania, la Pentecoste, nel giorno de tutti i santi; il Vener santo; et tutti gli altri siano giuridici.

Offitio de Maestri di Strade

Che non comportino si sputi, o si butti brutture nel pozzo della Piazza ne meno nel Palazzo, o Trasanne, o nella Piazza

105 STATVIMO, et ordinamo, che li Maestri di strade non comportino, che persona alcuna di qual si uoglia grado, o conditione sputi, ouero butti bruttura, o la facci nel Pozzo della Piazza, o uero nelle fonti di questa nostra Terra, et nel Palazzo, è Trasanne, ò Piazza sotto pena di soldi uenti di denari per ciascuno, et per qual si uoglia uolta, et ciascun possa accusare nelle predette cose i delinquenti congiuramento, et con un testimonio, qual habbia la metà della pena, et il commissario, o Vicario, o Giudice facci bandire il presente statuto nel principio del suo offitio, ouero li Priori, et similmente alcuno non ardisca pisciare, o fare, o buttare bruttura nel Palazzo del Commune, nella Piazza grande, et nelle Trasanne, sotto la sopradetta pena

Che non comportino si faccino le Troscie di letame per la nostra Terra

106 ITEM statuimo, et ordinamo, che non comportino, che persona alcuna faccia in questa Terra le Troscie per coglier letame, o qual si uoglia altra cosa nelle uie publiche di detto luogo, et di fuori nelle strade publiche, e reali, per la qual caua, letame, paglia, o pagliccio, et ingombramento dia danno al suo Vicino, o à chi passa per la strada; mà da parte della uia, ouero della strada reale si ponga, et non in mezzo della strada, sotto pena di soldi dieci de danari per ciascuno et per ciascuna uolta, et lieui non dimeno il letame, et l'ingombramento lasciando la uia libera et senza impedimento: et il giudice, o maestri di strada siano tenuti, et debbano ricercare dentro et fuori della terra, se alcuna uia è impedita dalle predette cose, ouero se in essa è fatto qualche ingombramento, almeno una uolta il mese, et puniscano li colpeuoli, et tante uolte li condannino quante uolte hauerà contrafatto, et chi accusarà habbia la terza parte della pena, quando giurarà, et hauerà un testimonio, et questo capitolo si bandisca da ogni offitiale nel principio del suo offitio

Della pena di chi fà brutture apresso le porte della Terra è che ingombra la muraglia

107 ITEM statuimo, et ordinamo che non comportino si facci bruttura, o ingombramento apresso le porte dentro, et fuori per dieci piedi sotto pena di soldi cinque per ciascuna uolta, et chi accusarà con giuramento habbia la terza parte della pena: et il Commissario faccia bandire almeno una uolta il mese questi capitoli sotto pena di soldi uenti de denari per ciascuna uolta. Similmente niuno ardisca, cauare, impedire, o ingombrare apresso il muro del commune sei piedi dentro, et sei di fuori et la uia sia d'intorno di detti sei piedi, et chi contra farà sia punito in soldi trenta di denari, et il giudice non facendola pagare sia sotto posto lui à pagarla.

Rubriche de danni dati, e le sue pene

Che niuno coglia passaggio dalla Villa di Ponte spiano in qua.

108 STATVIMO, et ordinamo, che nessuna persona coglia passaggio ouero pedaggio dal fosso di fonte Vrscia in quà uerso ponte spiano, se non conforme alli capitoli, che si faranno dalla Communità à quello, che hauerà questo carico, et il contrafaciente si punischi in soldi Venti di denari per ciascuna uolta; et l'accusante con giuramento guadagni la terza parte; et si facci pagar subito la detta pena à fauor della Comunità

Della pena di chi amazza polli, et percuote l'altrui bestie

109 ITEM statuimo, et ordinamo, che qualunque persona amazzarà polli d'altri il giudice punisca il delinquente in soldi cinque di pena per ciascun pollo, et rifacci il danno al patiente standosi al suo giuramento. Saluo che sia lecito à ciascuno, trouandoli ne gli horti, o nelle Vigne amazzargli senza pena alcuna. Similmente chi percoterà le bestie d'altri per le cui percosse morissero, il giudice punisca il delinquente in soldi uenti di denari per ciascuna uolta, et rifacci il danno doppiamente al patiente standosene al suo giuramento.

Della pena di chi piglia, o sopra piglia in possession d'altri

110 ITEM statuimo, et ordinamo, che niuna persona pigli tenuta alcuna di propria auttorità o la lauori senza licenza del Padrone, o pigli oltr' à termini, che sono nelle possessioni d'altri o terre de Vicini; et chi contrafarà paghi di pena libre venticinque de denari, et il giudice facci pagar detta pena, qual la metà sia della Communità, l'una parte del Commissario, o Vicario ò Giudice, et l'altra dell'accusante con un testimonio. Similmente chi di propria auttorità et senza licenza o dell'offitiale dell'Inclita, et Augusta Città di Perugia, ouero del Commissario o Vicario, o Giudice di questa Terra nostra pigliarà come di sopra di propria auttorità qualche tenuta si punischi per qualunque uolta in soldi Venti di denari, et la tenuta si restituisca al Padrone

Della pena di chi turbarà le possissioni altrui

111 ITEM statuimo, et ordinamo, che se qualchuno molestarà, o turbarà tenuta alcuna ò possessione contro la volontà del Padrone si punischi per ciascuna uolta in libre Venti di denari dal sopradetto Giudice, et l'inibisca, che lasci quello, che hà occupato, turbato, o molestato. Et in questo s'intenda se ui hà lauorato, o fatto impedimento, o danno; ma se la tenuta gli l'hauerà data la corte per uigor di giustitia non paghi pena alcuna.

Della pena di chi piglia le cose publiche della Communita

112 ITEM statuimo, et ordinamo, che niuno occupi, o pigli per se cosa alcuna della nostra communità, et quello, che la tiene, o possede, dopò che sarà mandato il Bando habbia dieci giorni di tempo sgombrare, et rilassare, qual si voglia sorte di cosa, et non rilassandola si punischi in soldi cinquanta di denari; et benche la cosa sia stata tenuta per spatio di longo tempo, non dimeno subito fattole il precetto lievi via ogni impedimento, et rilassi quello che tiene; et chi accusarà col giuramento et con doi testimonij guadagni la terza parte della pena. Et quello, che è occupato, o sopra preso si restituisca al capo Priore et compagni, et anco li frutti raccolti in esso. Et dalli Priori si elegghino otto huomini à riveder le cose publiche occupate della detta Communità. Et le predette cose s'intendino, et habbino luogo fuori della Terra nel suo distretto et dentro della Terra sia in arbitrio delli Priori.

Della pena di chi non farà l'Horto

113 ITEM statuimo, et ordinamo, che qual si voglia persona facci nel suo Terreno l'Horto in questo distretto, accio si levino de molti danni, che farsi potessero ne' beni altrui, nel quale si semini ogni sorte di herbaggi necessarij per uso di casa; et chi non lo farà se gli facci dalli Priori, o dal Commissario, o Vicario precetto, che lo facci, sotto la pena di soldi cinquanta de denari per ciascuna transgressione del precetto; altrimenti caschino loro in detta pena.

Della pena di chi tiene la notte le bestie fuori di casa, e de' Cani sciolti

114 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuna persona tenga fuori di casa la notte le bestie per la Terra se non ligata sotto pena per la prima volta di soldi cinque di denari, et basti la inventione dell'officiale, overo famiglio quando si trovarà di notte; et possi ciascuno accusare col giuramento, et guadagni la terza parte, et se saran trovate più volte si cresca sempre la pena al doppio. Et similmente niuno ardisca tener i cani sciolti per il mese di Agosto sino che saranno fatte le vendegne sotto pena di soldi cinquanta de denari da pagarsi dal Padron del cane; et se facesse danno nelle vigne paghi l'istessa pena per ciascuna volta, et risarcisca il danno al Padrone; et si creda all'accusante col giuramento et con un testimonio et guadagni la metà della pena.

Che le bestie ritrovate nelle possess.ni dal Padrone, si possino menar alla Corte

115 ITEM statuimo, et ordinamo, che quelli, che trovaranno le bestie ne' Terreni suoi proprij o a cottimo possano presentarle alla corte, et il giudice le faccia bandire se qualch'uno vuol difenderle ò dir che sono sue, comparisca avanti a quello, et si proceda conforme allo statuto del danno

to del danno dato, quando non habbia concordata la parte conforme al termine dello statuto, et non sia tenuto alla pena se l'assegnatione non fusse fatta quel dì, che l'ha trouate: et consegnandole dopo quel tempo, che l'ha trouate un giorno dopo, paghi soldi venti di denari per pena. Et quelli che non l'hanno lasciate menare, et pigliare caschi nella medema pena. Et quello, che le truoua facesse danno alle bestie ritrouate, oltre alla detta pena sia strenghi à risarcire il danno secondo la stima di doi, o tre huomini da bene; et di tutte le predette cose si stia al giuramento dell'Accusatore

Della pena di chi manda le bestie alli fini in certi tempi

116 ITEM statuimo, et ordinamo, che niuno mandi Capre, montoni, pecore, agnelli, et porci dalle Calende del mese d'Aprile sino alle calende del mese di Luglio da mezzo piano in sù, qual comincia, à piè del fosso dell'Aquarella sino à Santa Maria della scirta: À piè del fosso di masseggio sino alla strada della pennacchia; Dal ponticello della via dal piano, che tira alla serra di colle grande sino alla fonte de piecci, se qualch'uno contrafarà paghi di pena per ciascuna bestia sopradetta denari otto per ciascuna uolta. Et stiasi al giuramento dell'accusatore sino alla quatità di soldi cinque, et da lì in sù sino alla quantità di soldi dieci de denari con un testimonio, et da lì in sù con doi, et habbia la terza parte della pena, et si risarcisca il danno al dannificato

De gli arbori che sono sopra l'altrui possessioni come debbano stare

117 ITEM statuimo, et ordinamo, che se qualch'uno ha qualch'arbore sopra l'altrui Terreno lo debba leuare à petitione del dimandante, o si tagli tanto quanto pende sopra quel terreno, o si tenghi tanto alto dal Padrone, che sia noue piedi almeno, acciò non offenda il vicino: et chi contrafarà paghi di pena soldi venti cinque de denari; et non leuandolo, ò nò accomodandolo frà il termine assignatole dal giudice se gli radoppij sempre la pena in infinito. Et se qualch'uno hauerà arbori, o parte d'Arbori nel terreno altrui; il padrone sia tenuto uenderlo per giusto prezzo; et quando non ui sia accordo li facci accordar il giudice, senza porci libello alcuno, o altra solennità di ragione; et quello il quale ha riceuuto il termine sia tenuto comprarlo per il giusto prezzo pagandolo al venditore; et se non saranno d'accordo elegghino un huomo, o più di commun concordia, quale, ò quali dechiarino il detto prezzo

Della pena di chi mette fuoco

118 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno metta fuoco nel monte, o nel piano, o nella sua possessione, o in altri, che apporti danno, o à questa nostra Comunità, ò ad altri particolari; et chi contrafarà sia punito in vinti cinque libre de denari per ciascuna uolta, et risarcisca il danno dop=

piamente

piamente al patiente, et chi accusarà con giuramento habbia la terza parte della pena; et se ciò facessero i forastieri si condannino di pena doppia.

Della pena di chi vende con misure non giuste grano, vino, olio, biade, o altre cose.

119 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno uenda vino, ouer olio, grano, biade, et altre cose, se non con misure giuste, et bollate col bollo della Inclita, et Augusta Città di Perugia, ouero di questa nostra Communità quando hauerà l'appalto, et chi contra farà si punischi per ciascuna uolta in soldi dieci di denari, et per ciascun uaso in soldi cinque de denari; et il giudice doi uolte almeno la settimana facci la reuisione, et castighi i colpeuoli, et non facendolo sia punito lui, per li Priori in soldi venti de denari per ciascuna settimana; et si creda à chi accusarà con giuramento, et il presente statuto si bandisca per i luoghi soliti della Terra al tempo del commissario, o Vicario, o Giudice nel principio del suo offitio

Della pena di chi Vendemmia auanti il tempo

120 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno presuma uendegniare nel distretto di questa nostra Terra fino à tanto che non sarà determinato per publico, o priuato conseglio, et sino alle Calende del mese di ottobre sotto pena di soldi quarantà di denari, et chi accusarà con giuramento, et con un Testimonio habbia la terza parte della pena

Della pena di chi farà il Carbone nel monte, Toppe, catine, o Taglieri.

121 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuna persona tagli arbori o facci legne nel monte di questa Terra per far carbone, o Toppe, o catine, Tabarigi, ouer Taglieri, sotto pena di soldi venti di denari, et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio, habbia la terza parte della pena; et il giudice sotto pena di soldi cento facci ogni mese inquisitione fra quelli huomini, che per il più praticano nel detto monte, et punisca i colpeuoli nella prefata pena. Vogliamo però, che le predette legne, carbone, et le altre cose sopradette si possino fare dalla semita, che uà dal pozzo per la dritta serra, ouero dalla cima della serra del pozzo, et esce alla drittura del ponte del fossato della Romita uerso acqua freddola senza pena alcuna.

122 Della pena di chi farà danno nelle selue della Communità

ITEM statuimo, et ordinamo, acciò si guardino le selue della Communità, nessuna persona ui tagli arbori di qualsiuoglia sorte sotto pena à quelli della terra di scudi tre per ciascuna uolta, et à forastieri medesimamente per ciascuna uolta scudi sei; et quella selua del ranco, acciò sia meno dannegg iata ordinamo, che quando quelli della Terra ui faranno danno paghino la sopradetta pena di scudi tre, et li forastieri scudi dieci de paoli à dieci paoli per scudo per ciascuna

uolta

uolta et la perdita delle bestie, et fieni che haueranno, et risarciscano il danno: et cia=scun possa accusare con giuramento et habbia la terza parte della pena. Escludemo pe=rò da questo statuto tutte le donne, che per loro bisogno uanno per le ramaccie secche ma gli huomini, che ui uanno fuori delli mesi eccettuati per dette ramaccie o secche, ò uerdi, paghino di pena cinque paoli, et chi l'accusarà con giuramento guadagni la terza parte della pena. et le legne si consegnino al capo priore e compagni.

Della pene delli Forastieri che pasturano nel monte e nel piano

123 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessun forastiero facci pasturare nel monte, ò nel piano con bestie grosse, o minute, le grosse siano Buoui, Caualli, Asini, Capre, et simili altre sotto pena di soldi cento de denari per ciascuna di esse, et delle minute per ciascuna soldi cinque di denari; et se dessero danno nelle Vigne, horti, pastani, prati in arbori domestici fruttiferi le bestie grosse per ciascuna uolta, et per qualsiuoglia di esse si paghi di pena soldi quaranta de denari, saluo che non s'intenda della Capra in Prato tanto; et per qualsiuoglia bestia minuta soldi dodeci de denari. Et nelle biade per ciascuna bestia grossa, et per qualsiuoglia uolta soldi uenti de denari; et per ciascuna bestia minuta quatrini dieci et per le galine, et altri polli nelle Vigne soldi doi si paghi di pena; et si risarcisca il danno. Et ciascun possa pigliare il pastore con le bestie, et presentarle alla corte, et giurando con un testimonio habbia la terza parte della pena: Et questo statuto non s'intenda di quelli che hanno comprato ò compraranno l'herbatico della Communità; ne delli lauoratori, che hanno le possessioni che sono di questa nostra Terra.

Della pena di chi dà danno nelle maese selue, pasture, et grani

124 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno facci danno nelle maese, nelle selue, et pasture sotto pena per qualsiuoglia bestia grossa di soldi cinque de denari, et per qualsiuoglia bestia minuta soldi doi, et in simil pena si punischino quelli, che faranno danno nelle Terre bandite. et ciò non s'intenda ne prati, o campi domestici, benche risatti, et chi farà danno ne grani, paghi di pena un giulio per qualsiuoglia bestia, et sodisfacci il danno alla stima de' huomini periti da eleggersi, et si paghi subito.

Che quelle bestie che saranno trouate Vicine al danno dato siano tenute

125 ITEM statuimo, et ordinamo, che qualsiuoglia persona che trouarà in qualche possessione le bestie di qualsiuoglia sorte, che habbino fatto danno, i padroni delle bestie rifaccino il danno, et non trouandoui bestie, essendoui il danno s'intendano esser state quelle, che ui si trouaranno più vicine, et paghi il padrone la predetta pena del sopradetto statuto

Della pena di chi da danno nel sodo, ouero arborate

126 ITEM statuimo, et ordinamo che Buoui, o Asini, cauallo, o mulo porco, ò capra, ouero altra bestia grossa in arbore saluatico, ouero ghiande in selua d'altri, paghi di pena per ciascuna delle sopradette bestie soldi cinque de denari, et se con altra bestia minuta paghi soldi doi de denari; et similmente sia punito nel sodo non guardato stoppole, et maese non guardate, et si risarcischi il danno al dannificato, et si creda al giuramento dell'Accusatore persino alla quantità di soldi cinque et da lì in sù sino alla quantità di soldi dieci con un testimonio, et da lì in sù con doi testimonij.

Della pena di chi farà danno personalmente

127 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuna persona dia danno personalmente nelle Vigne altrui dalle Calende del mese d'Aprile sino alle Calende del mese di Nouembre sotto pena di soldi cento de denari per ciascuna uolta, et si rifacci il danno doppiamente, ma ne gli altri tempi sia punito per ciascuna uolta in soldi cinquanta de denari, con rifar il danno come si è detto: et se darà danno in horti d'altri paghi di pena soldi quaranta de denari; et se mozzarà, o taglierà qualche arbore domestico, ò lo stirparà paghi di pena soldi uenti di denari; et se non stirpasse, et desse altramente danno paghi di pena soldi dieci. Et se desse danno in selue uedasi di sopra al proprio statuto 122. Et se andasse per le biade altrui facendo danno paghi per ciascuna uolta soldi uenti de denari. et se leuarà, o porrarà, o guastarà cosa alcuna paghi di pena soldi quaranta de denari, et se portarà uia fieno, o paglia paghi soldi trenta de denari, et in tutti i modi, che contrafarà risarcisca il danno doppiamente: et in tutti li casi predetti si creda al giuramento dell'accusatore con un testimonio; et uogliamo che sia tenuto il padre per il figliuolo; il Padron per il fameglio il signor per il seruo, et à forastieri si radoppij la pena ne' predetti casi.

Della pena di chi lascia andar i porci fuori della Terra

128 ITEM statuimo, et ordinamo che nessuna persona di qualsi uoglia stato, ò conditione, lasci andar li porci fuori della porta della Terra senza pastore sotto la pena di soldi cinque per ciascuno, et per ciascuna uolta; et quando il giudice li ritruouà, li rimeni, et li facci pagar la pena senza remissione alcuna.

Della pena di chi molestarà qualch'uno nelle pasture

129 ITEM statuimo et ordinamo, che nessuno molesti persona alcuna nella pastura del monte di questa nostra Terra, cacciando le bestie menandole fuori della pastura sotto pena di soldi cinquanta de denari, et si stia al giuramento dell'accusatore con un testimonio, purche non s'intenda nel monte uenduto contro li compratori, ouero loro pastori, i quali senza pena alcuna possino cacciar altri.

Che il dannificato possa accusare

130 ITEM statuimo, et ordinamo, che qualsiuoglia persona dannificata, o da huomini, o da donne, o da bestie possa accusare, et far pagar il danno con giuramento persino alla quantità di soldi quaranta, et non più, et fatta la stima la possa dimandar auanti al Vicario, ò Comissario ouero Giudice.

Della pena di chi dannifica il fosso del Commune

131 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno dannifichi nel fosso del commune con riempirlo o cauarlo, o pasturandolo sotto pena per ciascun boue, Asino, cauallo, porco, mulo, capra, ò altra bestia grossa di soldi trenta de denari, et per ciascuna bestia minuta soldi doi, et personalmente in soldi quindeci de denari; et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte della pena.

Della pena de gl'inobedienti al Comissario, et alli Priori

132 ITEM statuimo, et ordinamo, che ciascuno obedisca al Commissario. Vicario, o Giudice, et al capo Priore, et compagni sotto pena di libre dieci de denari per ciascuna disobedienza non ostante altro in contrario;

Della pena di quelli che parlano contro la Communità

133 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca, ò presuma parlare, o trattare cosa alcuna contro questa nostra Communità sotto pena di libre cinque per ciascuna uolta, che si contrafarà pagandola in contanti danari, et il giudice facendo pagar detta pena, ne habbia la metà, et l'altra sia della communità, et non facendola pagare sia sotto posto egli stesso à detta pena del suo salario, et s'applichi à detta Communità.

Della pena di chi dice parole ingiuriose al Capo Priore, e à suoi Compagni

134 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca dir parole ingiuriose, o uillania al capo Priore, è suoi compagni nelli publici, o priuati consegli, nel Palazzo, ò nella Piazza, o in altri luoghi sotto pena di soldi uenti per ciascuna uolta, qual pena sia de denari, et dal giudice si facci pagar subito senza poterne far gratia alcuna, et la metà della pena sia la sua, et non facendola pagare, si metta a conto del suo salario.

Della pena di chi fa mandar scomuniche

135 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca ne presuma far publicar scommuniche dalle calende d'Aprile sino alle Calende di Nouembre sotto pena di dieci libre de denari per ciascuno, ogni uolta, che si contrafarà.

Della pena di chi mette la calcina ne' fiumi

136 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca mettere, ò portare la calcina ne' fiumi, per ragione di pescare, o gettarui la pasta, o farui altra manifattura sotto pena di soldi cinquanta per ciascuno, et per ciascuna uolta; et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte, l'altra sia della communita, et l'altra del giudice.

Della pena di chi alibra che non serue al commune

137 ITEM statuimo, et ordinamo, che se qualch'uno possede qualche possessione nel distretto di questa nostra Terra, il qual non serue al comune, et di essa non paghi i daty, et le colte fra termine de quindeci giorni dal di della compra di detta possessione, ouero, che alle sue mani è peruenuta per per qualch'altro modo di ragione, o causa debba porla nel Catasto a parola per parola et dechiari i vocaboli, et confini per spatio di quindeci giorni conforme allo statuto decimo sesto et sotto la pena in quello contenuto.

Che i lauoratori paghino le colte per li padroni se non le pagano loro

138 ITEM statuimo, et ordinamo, che se qualch'uno lauorarà i beni de forastieri, o di questa Terra sia tenuto pagar le colte per quelli padroni delle terre de' frutti delli predetti beni, se non pagano loro; et il giudice facci l'essecutioni à quelli che uolontariamente non pagano, come meglio, et piu espediente gli parerà, accio i daty, et le colte piu facilmente si riscuotano.

Che la pena del danno fatto di notte si radoppy

139 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca apportar danno a persona alcuna di notte sotto pena del doppio da pagarsi senza dimora alcuna, tanto del danno fatto personalmente quanto con le bestie, et de danni fatti di notte se ne facci mentione.

Della pena di chi piglia la pietra della muraglia

140 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca pigliar le pietre della Muraglia del comune sotto pena di soldi cinque per qualsi uoglia pietra, et chi accusarà con un testimonio habbia la terza parte della pena. Et il Commissario, o Vicario, o Giudice facci bandire nel principio del suo offitio questo statuto sotto pena de soldi uenti di denari.

Della pena di chi ritoglie la tenuta data per il balio per forza

141 ITEM statuimo et ordinamo, che nessuno ardisca, o presuma ritogliere la tenuta per forza data dal Balio sotto pena di soldi cento per ciascuna uolta de denari; et si creda al giuramento del Balio con un testimonio, o ad altri nel medemo modo, et nel riporto che farà ui ponga, chi ui era presen-

te

te, mentre diede la tenuta, altramente facendo non uaglia. Et se qualch'uno impedirà, che non si dia la tenuta si punischi nella medema pena sopradetta. et sia non dimeno constretto à darla. et se il Balio s'accordarà con quelli, che debbano dar la tenuta, et impedisca la giustitia che nõ habbia il corso suo paghi di pena soldi cento di denari; et chi l'accusarà con un testimonio et col giuramento habbia la terza parte della pena

Della pena di chi ripigliarà il pegno per forza al balio

142 ITEM statuimo, et ordinamo, che niuno ardisca, o presuma ripigliar il pegno per forza al Balio sotto pena di soldi cinquanta de denari; et si creda al suo giuramento con un testimonio et se il detto Balio s'accordarà, con quelli à quali deue far il pegno, et impedisca la giustitia sia punito nella sopradetta pena lui stesso da giudice senza remissione alcuna; et chi l'accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte della pena.

Come si proceda da simile simile

143 ITEM statuimo, et ordinamo, che quando il giudice non truoua pena determinata, ò dechiarata nella forma delli statuti proceda da simile à simile contro al delinquente nella condannatione, ouero sentenza, nella qual dechiari, che procede da simile à simile, acciò non possa o malamente, ò indebitamente condannare.

Della pena che pagar deue il Comiss.rio o sua fameglia facendo danno.

144 ITEM statuimo, et ordinamo, che se il Commissario o Vicario, o Giudice, o sua fameglia personalmente, o in qual si uoglia altro modo apportaranno danno in qualche luogo di q̃sto nostro distretto sia punito al doppio di quelli della Terra; et essendo accusato con un testimonio, et col giuramento, il Capo Priore, et suoi compagni, ouero li sindicatori nel fine del suo offitio li faccino pagar la pena sopradetta

Della pena delli biastemmatori

145 ITEM statuimo, et ordinamo che niuno ardisca biastemmare il santissimo nome di Dio, di IESV Christo nostro saluatore con attribuirle cose in honeste et inconuenienti et inhumane sotto pena di soldi doicento; ne meno ardisca nominar indebitamente senza rispetto, o riuerenza il corpo, o sangue, o altro membro del detto saluatore sotto l'istessa pena; et se giurarà nel nome di Dio senza rispetto, e senza necessità paghi di pena soldi cento sessanta; Et se nominarà i membri della gloriosa Vergine MARIA paghi di pena soldi cento; et similm.te se nominarà li santi con poca riuerenza paghi di pena soldi cinquanta, le quali pene siano de denari; et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la quarta parte.

Della pena di quelli, che fanno le pertiche, o pali per la vigna nel monte à certi tempi

146 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno facci le pertiche, o pali nelle selue della Communità per la vigna se non dalle Calende di Gennaio sino alle calende di maggio ogni anno; ne meno si possino far per uendere a forastieri sotto pena di soldi venti de denari per soma, et chi accusarà col giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte della pena

Della pena di chi suia l'acque dal suo corso

147 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno impedisca il corso dell'acque, che corrono fra Vicini ouero d'altroue, ne dia nuouo corso per la sua, o per la possession d'altri, che apporti danno, oltre al suo corso solito sotto pena di soldi venti di denari per ciascuno, et per ciascuna uolta; et se alcuno darà nuouo corso, o nella sua, ò nell'altrui possessione, et da questa entri nelle altre; paghi la sopradetta pena; et chi l'accusarà con giuramento, et con un testimonio guadagni la terza parte della pena.

Della pena di quelli che tagliano, o cauano arbori da frutto

148 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca tagliare, o cauare arbori da frutto, ouero oppij nelle selue della communità, o ne' beni altrui senza espressa licenza della communità in scritto, o de Padroni delle possessioni sotto pena di pagar un scudo per qual si uoglia arboro, et un scudo di pena; et chi accusarà con un testimonio, et col giuramento habbia la terza parte della della sopradetta pena. E uendendoli à forastieri paghino un scudo per ciascun Arboro.

Che sorte di bestie debbano star nel piano

149 ITEM statuimo, et ordinamo, che niuna persona di qualsiuoglia stato, ò conditione tenghi bestiame di sorte alcuna nel piano di questa nostra Terra, eccetto li buoui da lauorare; et le bestie da soma per tutto il mese di maggio, et di giugno sotto pena di soldi cinque de denari per qualsi uoglia bestia grossa, et per ciascuna bestia minuta un soldo. Eccettuamo però quelli che habitano in contado, et che possano tenerle nelle loro possessioni, et trouandole fuori di quelle paghino la pena sopradetta come gli altri, et chi accusarà con giuramento habbia la quarta parte et se le sopradette bestie fussero trouate per l'offitiale quando uà alli danni dati, le possa rimenare, et non le renda se prima non habbia il padron pagata la pena, et il giudice non facendola pagare, si metta à conto del suo salario, da applicarsi alla communità: Et quando l'offitiale fusse impedito dalli padroni, acciò non le menasse caschi in pena di libre cinque de denari per ciascuna uolta

Che le bestie non uadino senza Pastore per il piano

150 ITEM statuimo, et ordinamo, che nessuno di qual si uoglia conditione ardisca mandar le bestie senza pastore per il piano di questa Terra sotto pena di pagare per qualsiuoglia bestia grossa soldi doi di denari, et per ciascuna uolta; et per qualsiuoglia bestia piccola un soldo per ciascuna uolta; et non s'intenda del mese d'Agosto, o di settembre, et essendo trouate á far danno lo paghino conforme allo statuto

Che il Giudice non proceda sopra l'accuse fatte ne' prati senza licenza del Padrone

151 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice non proceda sopra le accuse de danni dati ne' prati non soliti á falciarsi, ne meno ne prati falciati senza licenza de padroni sotto pena di soldi venti de denari per ciascuna uolta, non ostante qualsiuoglia altro capitolo.

Che il Giudice possa cassar la pena della quarta parte e come possino Cassarla i Priori

152 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice possi cassar la quarta parte di tutte le accuse, inquisitioni, et inuentioni della pena del danno dato nella quale qualch'uno é condannato in qualsiuoglia statuto del danno dato, et non le sia concesso eccedere á maggior gratia sotto pena di un fiorino per ciascun contrafaciente, et per ciascuna uolta; et quando eccede la detta quarta parte, la cancellatione, o casatione sia nulla, come se non fusse fatta. Et similmente se il capo Priore uolesse far gratia delle pene, che si applicano alla communitá passa farlo sino alla quarta parte col consenso del giudice, et de suoi compagni, et non altrimente.

Che il Giudice non possa cassar l'accuse se non é concordata la parte

153 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice non possa in modo alcuno cassare qualsiuoglia accusa de danni dati se prima non é concordata la parte, et altramente cassandola paghi al dannificato il danno riceuuto del suo salario: Et similmente li sindicatori non possino cassare il sopradetto danno, se prima non é quietata la parte come é detto di sopra, ma determinino, che il dannificato sia sodisfatto; altrimenti non s'intendano casse in modo alcuno.

Che il Giudice non possa gratiar alcuno ne' danni dati senza il conseglio

154 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice non possa in modo alcuno far gratie ne' danni dati nelle pene, senza espressa licenza del general conseglio; et per far tal gratia basti uno di detti conseglí generali, a quali non siano quelli, che debbano gratiarsi: et se non é uenduto il danno dato: si chiami il camorlengo, et si faccino le bollette delli delinquenti, et della lor pena d'anno per anno, se si faranno le renuntie nel termine prefisso nello statuto, altrimenti non si ammettino. Et il camorlengo tenga diligentemente le bollette della entrata apresso di sè. Et

a peti=

a petitione del capo Priore, et compagni renda conto dell'amministratione del suo offitio et il giudice sia tenuto far le dette bollette; Et trouandosi, che il Commissario habbia fatto gratia alcuna senza licenza del detto conseglio al modo, et forma come di sopra, paghi di pena libre cinque del suo salario da ritenersi nel suo sindicato

Che il danno dato si possa dimandare in termine di un Anno et non piu oltra

155. ITEM statuimo, et ordinamo, che ciascuna persona, che personalmente, o con bestiame di qual si uoglia sorte darà danno, stimato che sarà il danno dalli stimatori deputati dal Commune, ouero per huomini deputati dalle parti, il dannificato la possi dimandar de facto, quando quel tale non la pagasse, et non riscotendola in termine d'un anno non possi più dimandarla

Di quanta pena possi far gratia il Giudice da amettersi dalli Sindicatori

156 ITEM statuimo, et ordinamo, che li sindicatori del Commissario, o Vicario, ò Giudice non amettino à far le gratie delle accuse à magior quantità, che della metà della pena quando però saranno fatte le inquisitioni, et inuentioni delle accuse de detti danni, nella qual pena uenga condannato il dannificante per la forma di qualch'uno di questi statuti; et facendo altramente la gratia non s'intenda fatta; et i detti sindicatori in nessun modo l'ammettino; et tutto questo osserui mediante il giuramento, et facci ancora osseruarlo

Che il Giudice habbia la quarta parte del danno nelle inuentioni da lui fatte

157 ITEM statuimo, et ordinamo acciò più facilmente si truouino i dannificanti, et si risarciscano i danni, che il giudice, commissario, ò Vicario sia tenuto per mero offitio suo ricercare egli medesimo per tutti li danni dati, o personalmente, o con bestie, et punire, e condannare li colpeuoli nella pena tassata nelli statuti; et per la sua fatica habbi la quarta parte de quelle pene de danni dati ritrouati per lui, se però se faranno pagar da lui. Et quando detti danni saranno trouati per li guardiani, habbino per loro la terza parte delle pene;

Che il Giudice per qual si uoglia licenza computandoci la essecutione non facci pagar più che sei bolognini

158 ITEM statuimo, et ordinamo, che il giudice per qual si uoglia licenza, comprendendoci la essecutione non facci pagare più di bolognini sei per sino alla quantità di fiorini trenta, et dà lì in sù quatrini tre per fiorino; sotto pena di soldi trenta per ciascuna uolta, che contra farà dà pigliarsi del suo salario: Et questo statuto non s'intenda delli danni dati delle colte de fuochi, et altre collette, che potessero imporsi per l'auuenire, per la Communità, et di queste non si paghi più che quatrini sette in tutto, et per tutto per ogni essecutione

Come debba mandarsi a bando il pegno e in quanto tempo possa riscuotersi

159 ITEM statuimo, et ordinamo, che quando il giudice hauerà fatto fare la essecutione, non possa mandar a bando il pegno, finche non sono passati dieci giorni, et da un bando all'altro ui sia di spatio tre giorni; et stabilito il bando habbia il padrone tempo da poterlo riscuotere quindeci giorni; et contrafacendo il giudice paghi di pena soldi trenta del suo salario; et à questi pegni non ui possino offerire i forastieri in nessun modo.

Che ciascuno possa renuntiare alle Accuse, denuntie, et inuentioni

160 ITEM statuimo, et ordinamo, che ciascuno possa renuntiare alle accuse, denuntie, et inuentioni, in qualsiuoglia modo fatte, et il delinquente hauendo concordata la parte non sia astretto a pagar altro che la cassatura al giudice, che è di soldi quattro di denari; et il dannificato habbia tempo di renuntiare qualsiuoglia accusa quindeci giorni almeno.

Che pena debbano pagar quelli da Costacciaro facendo danno nel distretto di questa nostra Terra di Sigillo, et che pena debbano pagar questi nostri facendo danno nel distretto di Costacciaro.

161 ITEM statuimo, & ordinamo, che se qualcuno da Costacciaro darà danno nel grano, o ne' prati di questa nostra Terra, paghi di pena per qualsiuoglia bestia grossa bolognini doi, & per qualsiuoglia bestia minuta denari sei. Simil pena paghino gli huomini di questa Terra se daranno danno nel grano, o ne' prati del territorio di Costacciaro. ITEM se qualc'uno da Costacciaro darà danno nelle Terre bandite, ouero custodite paghi di pena per qualsiuoglia bestia grossa un bolognino, & per qualsiuoglia bestia minuta denari sei. Simil pena paghino gli huomini di questa Terra, se daranno danno, nelle Terre bandite, ouero custodite nel Territorio di Costacciaro. Item che à nessuno da Costacciaro sia lecito far pasturare le bestie alla Chiusura, et nelle maggese del monte di questa Terra, sotto pena di un bolognino per qualsiuoglia bestia grossa, et per qualsiuoglia bestia minuta denari sei, et questo s'intenda auanti il mese d'Agosto. ITEM quando qualc'uno, si da Costacciaro, come da Sigillo sarà stato dannificato, et il dannificante non si truoui da altri se non dal Padrone, sia lecito al Padrone accusarlo congiuramento nella corte, doue è il dannificante, et si creda al suo giuramento sino alla quantità di bolognini dieci; et paghi il danno conforme alla stima da farsi dalli stimatori di quel commune, oue sarà stato fatto il danno. Et se il danno si farà di notte si radoppij la pena. ITEM se il danno dato da gli huomini di ciascun di questi luoghi si ricusa pagarsi la pena dal danni-

nificante, i Priori di quel luogo oue sarà fatto il danno debbano solamente exigere dette pene, et far risarcire il danno ad instanza di quello, che legitimamente dimanda.
Nota che questi sono capitoli da osseruarsi per vigore delle conuentioni fatte fra l'una et l'altra parte, come ne appare publico instromento per mano di Ser Fabio Timotelli da Gubbio not.° publico, et Giudice ordinario, et à quel tempo Capitano del sopradetto Castello di Costacciaro, per commissione del Sindico, et Massari del sopradetto luogo sotto 28 di Maggio 1585.

162 ITEM Statuimo, et ordinamo che tutte le liti, questioni, et cause ciuili che uertono tra huomini & habbitanti in Sigillo ò suo territorio di qualsiuoglia grado, ò conditione fussero di qualsiuoglia quantità ò qualità che dette liti questioni et cause fussero nella prima instanza debbano esser uiste conosciute, decise, et terminate dal Commissario ò Podestà di detto luogo, et non altroue, et chi contrafacesse quell atti siano ipso nulli et non meritino essecutione alcuna. Statuendo anco che detto Commissario ò Podestà per la forza, et uigor del presente Statuto possa interpor decreti in qualsiuoglia instrumento, ò contratto di tutele cure, aditione d'heredità, uendite alienationi, donationi mandati transationi, et in qualsiuoglia altro contratto nominato, ò innominato di minori pupilli, et donne, et di qualsiuoglia altra persona, interuenendoui però doi di più prossimi parenti, et in difetto di quelli doi de uicini, ò beneuoli di quelle donne pupilli, ò minori per li quali s'interpone il decreto, et detto Commissario ò Podestà non possa pigliare per detto decreto che cinque baiocchi di denari, et non più, ancorche fussero più decreti, ò persone in un medesimo instromento, et contrafacendo sia tenuto nel Sindicato alla restitutione statuendo anco per toglier uia ogni ingiustitia che detto Commissario, ò Podestà non possa riscuoter liste ne crediti di nessuna sorte per alcuno ne seruar termini se non con la presenza d'una delle parti, ò loro procuratori, et contrafacendo caschi in pena di soldi cento de danari d'applicarsi alla d.a Comm.tà et da retenerseli nel suo salario, et quell'atto, ò termine seruato sia ipso facto nullo, et anco sia tenuto detto Comissario del suo proprio à pagar quello che riscotesse per altri: come anco non intenda nessuno doi uolte il giorno in una medesima causa, et contrafacendo oltre la nullità dell'atto sia tenuto come di sopra. Volendo, et statuendo anco, che detto Commissario, ò Podestà non possa reclamarsi ne appellarsi dalla sentenza del suo sindicato et appellandosi non sia inteso sin tanto che non hauerà effettualmente di contanti rifatto, et deposto appresso il Camerlengo della Communità quel tanto che da suoi Sindaicatori è stato giu=

dicato, ò condannato ne perciò uaglia inhibitione alcuna se non hauerà osseruato quanto di sopra Volendo anco che sia tenuto, et obligato ad essaminar quelli, che dalle Corti Criminali di Perugia per sua informatione li uenisse ordinato, che s'essaminassero senza speranza di premio ò mercede alcuna.

163 Et per tor uia ogni confusione, et disordine che nascer potesse aggiungendo, & dechiarando il capto di sopra nel presente statuto al nº 1º statuimo, et ordinamo che nesuna persona di qualsiuoglia grado, ò conditione che sia ardisca, ò presuma andare al conseglio g'nale, ò secreto se non è del numero di consiglieri quali debbano essere del numero di cinquanta de quali debba essere il capo Priore, ò primo console, & il secondo mal'altri tre consoli, ò Priori possono essere altri, che non fussero di conseglio, quali habbino auttorità durante il loro offitio di uotar come l'altri consiglieri mà morendo nesuno de detti consiglieri ogni uolta che si farà il nuouo regimento, ò bussolo debbano quelli bussolanti rimetter quei conseglieri che fussero morti, volendo anco che detti conseglieri, che s'elleggeranno, ò uero che si porranno in luogo di quei morti non siano minori di uenti cinq; añi & che detti bussolanti siano del detto conseglio, et eletti à bussola, et fana canonicamente cioè per doi terzi, et tutto quello, che sarà resoluto canonicamente come di sopra dal detto Conseglio astringa ogn'uno, ne contro di esso si possa opporre mai eccettione alcuna, che non sia confirmato dal superiore, ne d'altri, ma chi contro farà non sia inteso ne gli si suffraghi la sua cauillatione.

164 ITEM Statuimo, et ordinamo che s'alcuno darà danno con bestia grossa, capra, cauallo, mulo, asino, boue, nelli prati dalle Kal. d'Aprile sino al falciato caschi in pena di giorno doi giulij per ciascuna bestia, et ciascuna uolta, et di notte quattro giulij, et dalli quindici d'Agosto sino alle Kal. di Nouembre la sudetta pena, et dalle Kale. di Nouemb. sino a tutto Decembre niente, eccetto però di, quelli che si bandiranno, ò sarãno chiusi la metà della sudetta pena, et d'indi poi niente.

165 ITEM, Statuimo, et ordinamo che nessuno terrazzano, ò forastiero che uolese uender robbe commestibili nella terra di Sigillo, ò suo Territorio non

le possa uendere senza la tassa da darsi dalli Grascieri, la quale sia tenuto tenerla nel luogo doue uenderà la robba, & uendendola senza la detta tassa caschi in pena di soldi cento per ciascuna cosa che uendesse senza la tassa, et ciascuna uolta, ordinando, ch' à questa tassa non siano sottoposti frutti di sorte alcuna, mà pane, uino, olio, carne salata, formaggio salumi d'ogni sorte, et tenendosi la detta tassa non possino esser molestati da nesuno per tal conto, dando però il giusto peso, & mesura, che in tal caso caschi in pena di scudi uenti cinq. d'applicarsi un quarto all'accusatore, un' altro all'essequutore, un' altro alla detta comunità, et l'altro alla R. C. Cam. Ap: ò à luoghi pij

166 Et perche dalla Rub: dell' elettione del Mastro di scuola nel presente Statuto à 12. ben spesso potria nascer scandalo, ò inimicitia, ch' altri per rimouere il mastro di scuola posto da loro antecessori lo reuocariano per toglier uia questo inconueniente et obuiare a disordini et inimicitie statuimo, et ordinamo che l' elettione di detto Mastro di scola si debba far dal Conseglio gnale, & non altrimente, con il solito salario, et il simile s' osserui nel elettione di Medico, Chierusico, & Cancelliero quali mai si possino partire dal luogo ò suo Territorio senza licenza da darseli dal capo console, o Priore, & secondo, & stando fuori doi giorni senza la detta licenza s' intendino licentiati, et cassi dal loro offitio ne possino essere eletti à quello per tre anni Mà il Camerlengo si debba eleggere dall' Imbossolanti che pro tempore s' eleggeranno, & non altrimente, con la prouisione, ò salario, che parerà al conseglio, et s' alcuno sarà eletto al detto offitio di Camerlengo, ò uero ad altri offitij, che non uolesse accettare sia priuo di uoce attiua, & passiua non solo al detto carico, mà ad ogni altro, che desse la Communità mentre uiuerà, ne meno possi esser consigliero, & se fusse sia casso, et il detto camerlengo si possa eleggere di quelli che non fussero conseglieri.

167 Et perche il mandare Ambasciatori è prohibito conforme alla bolla de bono Regimine, & il salario che si dà è mediocre, statuimo, ordinamo, & aggiungemo alla Rub. 30. nel presente Statuto che li Ambasciatori, che pro tempore si mandaranno con le requisite licenze quello, che riceueranno oltre il salario della Coità siano tenuti à farlo buono, & non altrimente

1620 ITEM Statuimo, & ordinamo che qualsiuoglia essequutore si sia, che essiguirà mandati essecutiui ciuili nella Terra di Sigillo ò suo territorio debba osseruare le p̃nti tasse, & non altrimente, senza speranza d'esser pagato delle miglia come loro fanno et di quella essecutione, che riteneranno farne riceuuta, che non uolendola fare, il Comissario, o Podestà li possa inhibir l'essecutione qual tassa di mercede habbia luogo anco nei mandati rilassati in Roma, ò per cose camerali, ò debbiti camerali & nei giorni di mercato, ò fiera non si possi fare essecutione o represaglia alcuna et facendosi sia nulla ipso facto.

Per essecutione ciuile sino alla somma del debbito di scudi cinq. habbia l'essecutore mezzo grosso et non più tra lui et il balio

Da cinq. scudi sino alla somma di scudi uenticinq. habbia come di sopra bol. dieci di moneta

Da scudi uenticinq. in su habbia l'essequutore in tutto un baiocho per scudo

Per represaglie, et essequutioni che si fanno contro le communità ad instanza d'essattori camerali o loro sostituti ò caualcanti habbianoli essecutori come di sotto

Sino a scudi cinquanta di debbito mezzo scudo d'essequutione

Dalli cinquanta scudi sino à cento cinquanta uno scudo d'essecutione

Dalli cento cinquanta in sù sino a qualsiuoglia somma habbiano scudi doi di essecutione

Per mandati et licenze che si rilassano per somme incerte come pigliar possessi, di sgombrar case liberar altrui da sicurtà et cose simili gli essecutori non possino pigliar essecutione regolata dal ualore della cosa conforme alla tassa predetta, ma solo possano pigliar quanto sarà tassato dalli Giudici che li rilassano a quali si mette in consideratione che sendo simili mandati più presto per grauamenti de i rei che per altro debbiano sempre tassarli molto manco dell'altri, & non si possa passar mai mezzo scudo

Si prohibisce che non sia lecito all' essecutori d' entrare in casa d' alcuno à far pegni senza la presenza del balio, ò di dui testimonij come anco non possino pigliare in essecutione robbe di donne, ne ferri d' arati. ne meno possino pigliar nessuno per causa ciuile che stesse in casa, in bottega, ne meno di notte cioè da un Aue Maria sino à quella del giorno

Le sopradette tasse non sè sfraghino al Commissario ò podestà del luogo. ma dando il Comm.^o ò Podestà la licenza lui non debba hauere altro che tre baiocchi in tutto

Dechiarando che s' alcuno contrauerrà al presente capto sia ipso facto priuo dell' offitio ne mai più possa essercitar detto off.^o in d.^o lugo

169 ITEM Statuimo, et ordinamo che li priori, ò consuli che pro tempore saranno debbano subbito mettere in essecutione il p̄nte Statuto nel p.^o conseglio elleggier quattro huomini ch' assieme con essi priori debbano eleggere li conseglieri del num.^o sudetto Dechiarando ch' ogni uolta morisse alcuno consigliero hauendo fig.^li dell' età d' anni uenticinq. quello più atto debba esser posto dalli priori, et deputati, o da deputarsi, in luogo di suo padre morto ma non essendo d' età nella p.^a uacanza simile ch' occoresse che il morto non hauesse figliolo si debba dar a quello che gl' è morto il padre ò auo p.^a essendo peruenuto alla detta età

170 Item statuimo, et ordinamo che nessuno per l' auuenire possa in causa di danni, accusar nessuna persona che l' hauesse dato danno in altri luoghi ch' auanti il nostro commissario, ò podestà ne per uia d' accuse inuentioni, ò inquisitioni, et facendo altrimenti caschi in pena l' accusante in pena d' un scudo d' applicarsi la metà alla communità l' altra metà al commissario, ò podestà et condutore del danno dato senza speranza di rimissione alcuna; & se il comm.^o ò Podestà cassarà accuse inuentioni ò inquisitioni senza la concordia della parte patiente debba esser condennato nel suo sindicato nelli suffraggi ch' ha riseruato il danno al patiente mà ne debba mostrar fede, et sia anco condannato alla restitutione della pena che perciò hauesse essatta. et non altrimente

171 Item statuimo, et ordinamo, che tutto quello che non fosse statuito nel p̄nte statuto si possa ualer dello statuto di PERUGIA ò constutione della Marca et mancando questi della Legge commune & constitutioni Apostoliche

TABULA STATUTOR

Rubriche		Carte
1	Che nessuno faccia segno alcuno nell'imargine di questo uolume	4
2	Che li priori nel ingresso dell'offitio debbano pigliare il giuramento	4
3	Che il commissario, Vicario, o Giudice non prohibisca al capo Priore, ò compagni di potersi congregar insieme	4
4	Che al Commissario o Vicario non se gli possi accrescer prouisione o farle donatiuo dal capo Priore, e suoi compagni	5
5	Che il capo Priore e compagni faccino leggere ogni doi mesi l'entrata e l'uscita del cōmune	5
6	Quando i Priori debbano congregarsi insieme nel Palazzo	6
7	Che nessuno uada al conseglio senon è chiamato, e di che età debbano essere, et di quanto numero	6
8	Che niuno parli o arenghi fuori delle proposte	6
9	Quello si traua in conseglio, come s'intenda deliberato	7
10	Delle feste che debbano guardarsi da tutto il popolo, et offerte che si fanno in tutto l'Anno, e che pena uiè à non guardarle	7
11	Che li Priori non possino riceuere i forastieri per Terrieri senza il conseglio generale	8
12	Che nessuno possa hauer offitio in questa Terra se non ui ha habitato trecct'anni	9
13	Delle parti che si fanno del monte	9
13	Della uendita della pastura del monte	9
14	Che niuno habbia più d'una parte nel monte per cauar la pietra	9

R.e		Carte
15	Che nella montagna seminata non ui si mettino Bestie	9
16	Che i campi, uenduti, et comprati si leuino, et si ponghino al Catasto, et che mercede si dia	10
17	Che si debba dar il passo da uicini né campi	10
18	Che in questa nostra Terra si facci il mercato, et quando, et che si possi far mercantia	10
18	Che li mercanti da olio possano uender olio per la Terra et suo distretto senz'altra licenza	10
19	Del Macellaio, et suo offitio	10
19	Che il macellaio non uenda carne infetta, e morta da sé, o strumazzata, o amalata nel macello	10
19	Che uenda la carne à peso giusto, et quanto sarà tassata dalli Priori ne capitoli	ij
19	Che nessuno uenda la carne morta fuori di questa nostra Terra senza licenza delli Priori	ij
20	Che niuna persona infetta habiti questa nostra Terra o suo Territorio	ij
21	Delli fornari, et loro osseruanze	ij
22	Che li Priori possino dar licenza di tagliar le legne da edifitio nelle selue del commune è come	ij
22	Che nessuno le tagli senza licenza in scritto et col sigillo della Communità	ij

66

Rubrica delle elettioni

23 Elettione del Maestro della scola. 12
24 Elettione del Medico. 12
24 Elettione del Cerusico 12
24 Elettione del Cancelliero 12
24 Elettione del P. Predicatore 12
24 Elettione del Computista 12
25 Elettione del Camorlengo 12
26 Elettione delli Stimatori 13
27 Elettione de maestri delle strade 13
27 Che faccino tener nette tutte le strade tanto dentro, quanto fuori. 13
27 Che habbino auttorità di comandare à qualsi uoglia persona 13
27 Che nessuno ardisca occupar le strade. 13
27 Che nessuno ui sbocchi l'acque 13
27 Che faccino tener nette le fonti 13
28 Delle strade di questo Territorio. 13
28 Della larghezza delle strade 13
29 Elettione delle guardie del monte. 14
29 Che niuno ardisca falciarui di proprio uoler 14
29 Che quelli, che non habitano nella Terra nostra non u'habbino parte alcuna 14
29 Che niuno uenda la parte sua à forastieri 15
29 Che niuno falci la parte del compagno 15
30 Elettione delli Ambasciadori, et loro offitio 15
31 Elettione de Portinari, et loro offitio 15
32 Elettione del Balio, che giuri il suo offitio 15
32 Che comparisca ogni giorno in Palazzo 15
32 Che non dia licenza à gli huomini che guarda senza saputa de quelli, che l'hanno fatto restringere
32 Che non facci fraude, ne meno usi negligenza in dar la tenuta
32 Che il fameglio del Comissario, o Giudice non dia la tenuta 16
33 Che il Balio dia la tenuta fra cinque giornj 16
34 In quanto tempo debba riscuotersi la tenuta 16
34 Come la tenuta si facci stimare 16
34 Che se la tenuta non ariua alla quantità ddimandata ui sia regresso in altri beni 16
34 Che se non si riscuote si mandi à bando 16
34 Come si debba dar in soluto. 16
34 Se li stimatori non conuengano, si chiami il terzo, et la concordia di doi basti 16
34 Come debba restituirsi la tenuta 17
35 Come le tenute giustamente date si defendano dal giudice 17
36 Che si faccino le refidanze pagato il debito 17
36 Chi ha uenduto con patto di retrouendita 17
37 Che il venditore defenda la cosa uenduta 17
38 Che sia lecito al compratore tener la cosa uenduta sin che sarà compito il pagamento 18
38 Che il Venditore sia anteriore à tutti i creditori del compratore 18
38 Se sopra la cosa venduta ui siano posti denari à censo dal venditore, sia sotto posta al venditore 18
39 Che le biade si rimettino tutte in questa nostra Terra 18
40 A chi si debbano applicar le sopradette pene 18

elett.ne del comm.rio

Elettione del comissario, o Vicario, o Giudice, é suo offitio

41 La elettione sua si fa nel Indiua et Augusta Citta di Perugia 19
41 Il suo salario sia conforme alla bolla de bono Regimine 19
41 Che giuri d'osseruare il suo offitio fedelm.te 19
41 Che osserui, et facci osseruar i statuti, et facci la giustitia 19
41 Che scriua tutti gli atti, et le scritture di questa nostra Terra, et mantenga i beni del cōmune 19
42 Che non tenga le chiaue delle porte apresso di sé 19
42 Che non tenga il sigillo della communità 19
43 Quando si parte lasci il sostituto 19
43 Che non si parta senza licenza delli Priori. 20
44 Che dia il sapiente a chi l'adimanda 20
45 Del benefitio della confessione 20
45 Del pagamento infra termine 20
46 Che il giudice faccia l'essecutione delle colte 21
46 Che il giudice faccia l'essecutione delle condānat.ni 21
47 Che il giudice non metta partito ó giuramento ne danni dati. 21
48 Che il comiss.rio non possa spendere per il commune 21
48 Come debbano spendere i Priori 21
49 Che il giudice non tenghi pegni, et doue debbano porsi. 21
50 Che il giudice debba riceuere il consultore 22
51 Che il capo Priore, e compagni si facci dar la copia dal commiss.rio de Rogiti oue sia qualche mentione del podestà per debiti del Commune. 22
52 Che risieda doi uolte il giorno al banco, ne' giorni giuridici 22
52 Che il Balio suoni la campana a ragione 23
53 Nelle liti delle chiese proceda il giudice sommariamente 23
54 Quando dal giudice si debbano far imporre le colte 23
55 Che il giudice non contradica ad alcuno che nō uada auanti a lui. 23
56 Che in qualunque causa dia termine tre giorni 23
57 Che il giudice non sia arbitro nelle liti 23
58 Che scriua tutti gli atti, et scritture del commune senza premio 24
59 Che non mandi alcuno nelli confini 24
60 Che il giudice riceua tutte le accuse 24
61 Che non scriua di mano sua le accuse 24
62 Che pagamento riceua il giudice nelle cause Ciuili 24
63 Che il giudice proceda contro i delinquenti per uia ordinaria 25
63 Che riduca tutti gli atti suoi in scritto, et dia il termine alla diffensione, et non constrenga nessuna a far il deposito 25
63 Che la sentenza si dia in publico conseglio et data che sarà si citi il condannato à pagar la condannatione 25
63 Che al condannato ingiustamente si rifaccino le spese, e danni dal giudice 25
64 Che il giudice dia la copia degli atti 26
65 In quanto tempo debba terminarsi il processo. 26
66 Quando si mettano i denari nel ceppo del commune ui siano presenti doi testimonij 26
67 Che il giudice rasegni i libri quattro giorni auanti l'uscita del suo offitio 26
68 Del salario da darsi all'Auocato et al Procuratore 27
69 Del sindicato del Commiss.rio Vicario, o Giudice 27
70 Quando debba sonar la campana 28

ordine

Ordine della Ragione

71 Che li debitori debbano constringersi à pagar 28
71 Il giudice che termine debba dar à pagare 28
71 Che la pena del precetto non ecceda uenti cinq libre de denari fatta alli creditori 29
71 Come i Tutori debbano constrengersi à pagar li debiti de qlli, che sono Tutori 29
X 71 Che nessuno adimandi auanti al giudice ingiustamente il debito già pagato, et che pena ui sia 29
71 Che nessuno possa esser preso in casa sua, ò d'altri per debito 29
71 Che non si facci essecutione reale, ò personale se prima non gli è stato fatto il precetto 29
71 Del giuramento per sospetto di fuga 29
72 Che l'eccettione del perentorio non impedisca la contestatione della lite 30
72 Come si proceda nella hypotecaria 30
73 Della petitione della cosa immobile 30
74 Della petitione della cosa mobile 30
75 Che se il reo non compare, l'attore lo facci citare di nuouo à lle sue spese 31
76 Che giurando l'attore sia constretto il reo à pagare 31
77 Chi opponesse non esser stato citato 31
78 Che il giudice facci pagar la pena à chi cita più d'una uolta, et poi non agita le sue ragioni 31
79 In qual causa si proceda sommariamte 32
80 Se si oppone eccettione contro il mandato, et non si pruoui, si condanni l'opponente nelle spese, et si proceda nella causa 32
80 Che il giudice risponda per le donne, o per quelli che non possono andar in Palazzo per giusta causa 32
81 Che la poliza habbia forza di confessione 33
82 Come il giudice possa far il sequestro 33
83 Che nelle denuntie fatte ingiustamente il denuntiante paghi le spese 33
84 Che nessuno s'astringhi nel palazzo del Commune pagando le spese, o dãdo sicurtà 33
85 Che nessuno pigli cessione de forastieri contro quelli della nostra Terra, et suo distretto 33
86 Che nessun nobile riceua cessione alcuna contro quelli di questa nostra Terra 34
87 Chi sodisfa alla quinta parte del debito nelle condannationi se gli scancelli l'accusa 34
88 Come debba procedersi alla diuisione della cosa commune 34
89 Delli muri communi, chiocane, et simili altre cose 34
90 Che gli arbitrij, et lodi, et gl'instromenti publici si mandi in essecutione 35
91 Che non si muoua lite à quelli, che hanno posseduto per spatio di trent'anni 35
92 Che non corra termine alli Clientoli in absenza delli procuratori per seruitio della communità 36
93 Che i figliuoli di fameglia, et li minori di quatordeci anni possano esser conuenuti in giuditio 36
93 Che le donne possono esser conuenute in giuditio 36
94 Delle liti, che uersano fra li congiunti 36
95 Che il compromesso non duri più di quattro mesi 36
96 Come il minor di uenticinque anni si possa obligare 36
97 Che nessuna donna maritata possa obligarsi

garsi senza consenso del marito 37
98 Che il marito dopo la morte della moglie habbia il terzo della dote 37
99 Che niun pazzo, che non habbia luci di intervalli, possa contrattare 38
99 Se il giudice sarà ricercato da suoi parenti debba anullare i contratti fra termini di otto giorni 38
99 Se è ricercato mandar il bando, che nessuno lo molesti, lo facci mandare 38
99 Che li contratti fatti prima che sia diuentato pazzo, habbino il suo uigore 38
100 Che quello, che fà qualche sicurtà, ouer obligo di conseruare qualch'uno sia constretto à conseruarlo 38
101 Quando i termini saranno piegati si constringhino le parti a chiamar gli arbitri per acconciarli 39
102 Che à quelli, che sono obligati i beni delli banditi gli siano dati 39
103 Che chi dimanda cosa alcuna de beni delli banditi l'adimandi auanti al giudice 39
104 Delli giorni feriati 39

Offitio de' Maestri di strade

105 Che non comportino, si sputi, ò butti brutture nel posso del Commune, ne meno nel Palazzo, Trasanne, o Piazza 41
106 Che non comportino si faccino le Troscie per questa nostra Terra 41
107 Che non si faccino brutture apresso le porte di questa nostra Terra
107 Che il comissario faccia bandire una uolta il mese i soprad.ti capitoli 41
107 Che niuno ardisca cauar apresso il muro del commune 41

Rubriche de danni dati

108 Che niuno coglia passaggio dalla villa di Pontespiano inquà, e sua pena 42
109 Della pena di chi amazza polli d'altri 42
109 Della pena di chi percuote le bestie altrui 42
110 Della pena di chi piglia in possession d'altri 42
110 Della pena di chi sopra piglia nel lauorar le possessioni 42
110 Della pena di chi piglia la tenuta di propria auttorità 42

iij Della pena di chi turbarà la possession altrui 42

112 Della pena di chi piglia le cose publiche del commune 43

112 Quello che è occupato si restituisca alli Priori 43

113 Della pena di chi non farà l'Horto 43

Della pena di chi tiene le bestie sciolte

114 fuori di casa 43

114 Della pena di chi tiene i cani sciolti 43

115 Che le bestie ritrouate nelle possessioni si possino dal Padrone presentarle alla Corte 43

116 Della pena di chi manda le bestie alli fini in certi tempi 44

117 De gli arbori che sono sopra le altrui possessioni come debbano stare 44

118 Della pena di chi mette fuoco 44

119 Della pena di chi vende con misure ingiuste Vino, olio, grano, et altre cose. 45

120 Della pena di chi Vendemmia auanti il tempo 45

121 Della pena di chi fà il carbone nel monte 45

Della pena di chi ui fà Toppe, catine, ouero

121 Taglieri 45

122 Della pena di chi farà danno nelle selue della Communità 45

123 Della pena delli forastieri, che fanno pasturar nel monte, et nel piano 46

124 Della pena di dà danno in macse, selue pasture, et grani 46

124 Della pena di quelli che fanno danno nelli terreni banditi 46

125 Che quelle bestie che saranno trouate vicine al danno dato siano tenute. 46

126 Della pena di chi dà danno nel sodo ouer arborate 47

127 Della pena di chi farà danno personalmente 47

127 Della pena di chi farà danno ne gli Horti 47

127 Della pena di chi taglia arbore domestico, o chi l'estirpa 47

127 Della pena di chi fà danno nelle biade 47

127 Della pena se portarà uia fieno, ouero paglia 47

128 Della pena di chi lascia andar i porci fuori di questa nostra Terra senza Pastore. 47

129 Della pena di chi molestarà qualch'uno nelle Pasture.

130 Che il dannificato possa accusare 48

131 Della pena di chi dannifica il fosso della Communità 48

132 Della pena de gl'inobedienti al commissario Vicario, o Giudice 48

132 Della pena de gl'inobedienti alli Priori 48

133 Della pena di quelli, che parlano contro la Communità 48

134 Della pena di chi dice ingiuriose parole al Capo Priore e compagni 48

135 Della pena di chi fà publicar scommuniche, à certi tempi 48

136 Della pena di chi mette la calcina nelli fiumi 49

137 Della pena di chi alibra, e non serue al commune 49

138 Che i lauoratori paghino le colte per li padroni se non le pagano loro 49

139 Della pena del danno fatto di notte si radoppij 49
140 Della pena di chi piglia pietra della muraglia 49
141 Della pena di chi togliesse la tenuta data dal Balio per forza 49
141 Della pena di chi impedisce, che non si dia la tenuta 50
142 Della pena di chi ripigliarà il pegno al balio per forza 50
143 Come si procede da simile, à simile. 50
144 Della pena che deue pagar il commiss.rio ò sua fameglia 50
145 Della pena delli biastemmatori 50
146 Della pena di quelli che fanno le pertiche, et pali per la vigna nel monte à certi tempi 51
147 Della pena di chi suia l'acque dal suo corso 51
148 Della pena di quelli, che tagliano, ò cauano arbori da frutto 51
149 Che sorte di bestie debbano star nel piano 51
150 Che le bestie non uadino senza pastor per il piano 52
151 Che il giudice non proceda sopra l'accuse fatte ne prati senza licenza del Padrone 52
152 Che il giudice possa cassar la pena della quarta parte
153 Che il giudice non possa cassar le accuse se non è concordata la parte 52
154 Che il giudice non possa gratiar alcuno senza il conseglio 52
154 Che si facci le bollette de delinquenti 52
154 Che il Camorlengo tenga le bollette del entrata apresso di se 52
155 Che il danno dato si possa dimandar in termine di un anno, et non più oltra
156 Di quanta pena si possi far gratia dal giudice 53
157 Che il giudice habbia la quarta parte del danno nelle inuentioni da lui fatte 53
158 Che il giudice per qual si uoglia licenza comprendendoci la essecutione non facci pagar più che sei bolognini. 53
159 Come si debba mandar a bando il pegno 54
159 In quanto tempo si possa riscuotere 54
160 Che ciascuno possa renuntiare alle accuse alle denuntie, et inuentioni 54
161 Che pena debbano pagar quelli da Costacciaro facendo danno nel distretto di questa nostra Terra di Sigillo. 54
161 Che pena debbano pagar questi nostri facendo danno nel distretto di Costacciaro 54

72

ve Sigillo 26-11-922.

Nocera 22. X. 1964.

Conuenzione tra la Commun.tà di Costacciaro, e Sigillo dal Libro delle Conuenzioni, si uedano i Capti a c. 54, e 55 rog.to del s.r Francesco Pierotelli di Gubbio sotto li 8. di maggio, 1585, al quale &c.

BOLLA DI N. S. P.P. CLEMENTE OTTAVO

Sopra'l buon gouerno, et amministratione dell'Entrate, et beni delle Communità dello Stato Ecclesiastico

1 LA Santità di N.S.re Papa Clemente Ottauo per la cura commessale dal Sig.re DIO di gouernar' la Santa Chiesa Romana, et le Città, et Popoli à quella soggetti volendo prouedere, che li beni delle Communità sue suddite siano fedelmente, et con publica Vtilità amministrati, tolti via tutti gli abusi, che sino al presente sono passati con graue danno del Commune, per colpa d'alcuni particolari, li quali hauendo atteso più al vtile, et interresse proprio, che al publico hanno consumato gli Erarij in cose vane, et fattoli soggetti à debiti insopportabili; Con questa perpetua constitutione, ordina, et comanda, che in ciascuna Città, Terra, Castello, ouero luogo dello stato Ecclesiastico, comprendendo anco Bologna, et Beneuento, si faccia in ogni principio d'Anno, un libretto, ouero Tauoletta oue si scriuano tutte le spese ordinarie, et estraordinarie, utili, et necessarie al Commune Et di quelle che saranno certe, et ordinarie si scriua espressamente la somma, et Tassa determinata. Dell'incerte, et estraordinarie se ne tassi generalmente una somma annuale, la qual non sia lecito eccedere per tutto il corso del' Anno. Et che da tutta la somma al modo detto tassata, si cauino poi dal conseglio Generale con l'interuento del Podestà, o Gouernator del luogo le portioni necessarie secondo occorreranno li bisogni di tutto l'Anno.

2 Il detto libretto ogn'anno sia diligentemente riueduto, corretto, et approbato dal Gouernatore, o Podestà di ciascun luogo, et questa prima uolta sia di più fra 30 di prossimi similm.te riueduto, corretto, et approbato dal Camorlengo, et Thesoriere della Camera Apostolica cancellatone le spese, che oltre, ouero contro questa constitutione ui si troueranno; et che dopò essersi registrato gratis in Camera Apostolica subito fra dieci dì dalla riceuuta si rimandi alla Communità.

3. Prohibisce sotto pena della disgratia di sua Santità, et d'altre pene grauiss.me ad arbitrio suo, et de suoi successori, che ne'l Camorlengo, ne'l Tesoriero, ne loro Notarij, Cancellieri, Familiarij, Ministri, ò officialij piglino cosa alcuna, ne pur un minimo baiocco, o per il sigillo, o scrittura, carta, inchiostro, cassetta, cordelle, et simili cose concernenti à tal spaccio, per la fatica, o regaglie, ancor che uenisse loro spontaneamente offerto. Ma che tutto in contanente gratis, come nella penitentieria Apostolica

lica si spedischi, et rimandi senza pagamento alcuno.

4 Di più comanda che 'l Camorlengo, e Tesorieri predetti siano in ciò vigilantiss.mi et se trouaranno, che alcuno de suoi, o altri Notari, cancellieri, Secretary, famigliari, officiali, o Ministri riceuano cosa alcuna, benche minima procedino anco alla priuatione dell'offitio contro li delinquenti, quali per l'auuenire siano inhabili d'ottenere non solo i medesimi, ma gli altri offity ancora, con l'essilio perpetuo di Roma, et suo distretto, et di pene più graui. Auertendoli, che se dissimulando ouero in altra maniera saranno consapeuoli, o partecipi, benche indirettamente di simili esattioni, anc'essi saranno puniti seueram.te ad arbitrio di sua santità.

5 Il detto libretto, ouero copia di quello come di sopra approbato, et frà dieci giorni rimandato non solo si conserui negli Archiuy delle Communità, mà in luogo publico s'attacchi, et ritenga per sempre doue sia ueduto da ogn'uno sopra la porta della sala, oue si fà il Conseglio publico, o si tien ragione, ò doue il Popolo si raguna più frequente.

6 Non si possa per l'inanzi, se non con licenza espressa (da concedersi gratis) della Camera Apostolica, ouero se'l caso non patirà dimora del Gouernatore, o Podestà del luogo il qual sia tenuto poi subito farne auisati il Camorlengo, et Tesoriere con l'interuento del Procurator Fiscale del luogo, et essaminata la causa, mutare, o alterare il contenuto nel libretto anco negli anni auuenire, ne meno ne' casi sprouisti, et insoliti si possa spender cosa alcuna oltre al contenuto in quello

7 Quello di più, che oltre alle somme tassate sarà stato speso, non sia menato buono dalli Computisti, o Sindici, ma si ponga à debito di chi l'hauerà speso, il qual sia obligato alla restitutione, come di cosa ingiustam.te tolta.

8 Per maggior osseruanza di ciò, et utile delle Communità ciascun Gouernat.re Presidente, Podestà tanto de' Moderni, quanto di quei, che seranno per l'auuenir deputati, di adesso et poi nel principio del loro offitio, et ancora quando entraranno li nuoui Magistrati delle Città, Terre et luoghi, et nel fine del Magistrato si faccia dar in scritto dalli Priori, Massari, Camerlenghi o officiali del luogo trà dieci dì dalla riceuuta di questa, et dal dì, che finiranno il Magistrato respettiuam.te piena informatione delle robbe, et beni Communi et principalmente l'Indice, et le dette de Crediti publici di qual si sia persona, che per le sopra dette, o qualunque altra causa sia debitore della Communità, li quali maturati, che saranno subito, ò frà tre, o al più quattro Mesi dalli Magistrati, o Officiali del luogo si riscuotano e mettano nel Erario.

9 Di quel che al fine dell'Anno auanzarà fatte le spese scritte nel Libretto, se ne paghino debiti comuni; Se non ui fussero debiti s'applichino al'Abondanza publica, o al monte della Pietà, o in ricuperare, et ricomprar l'Entrate, ò Beni publici

blici alienati, o nel comprar altri beni stabili con l'interuento però del Gouernatore, ouer Podestà, et Procurator Fiscal del luogo. Se occorrerà porre detti denari nel monte della Pietà, si depositino con conditione, che le communità possino ripigliar il denaro deposto à loro arbitrio, et spenderlo nelle occorrenze permesse in questa Constitutione.

10 Il Procurator Fiscale di ciascun luogo faccia instanza auanti à Sindici, o Gouernat.re Presidente, o Podestà, che si renda conto dalli Magistrati, Offitiali quando escono d'offitio frà dieci dì, d'ogni loro amministratione conforme al detto libretto, et altre cose sopradette, et particolarm.te delle partite non riscosse, et trouandosi eccesso nelle spese, ouero negligenza circa l'essattione, et dilatione de crediti, si proceda contro essi vsciti d'offitio nel Sindicato alla restitutione delle spese indebite, facendogli pagar del loro, similmente le dette non riscosse per negligenza, et di più le pene contenute nella presente Bolla dandone il quarto al Procurator Fiscale.

ij Se dopo li dieci dì sopradetti il Gouernat.re o Podestà sarà negligente à riueder i conti, à stringer à pagar, a restituire, ouero in esseguir le dette pene, sia egli del suo tenuto nel medesimo modo al'Erario di rifar il danno, che nascerà dalle spese illecite, et dal ritardare l'essattioni, come erano tenuti li principali delinquenti, et ch'il Procurator Fiscal del luogo auisi di tal negligenza il general Procurator Fiscale della Camera Apostolica, dechiarando che sia lecito a ciascun del Popolo dar simile auiso à finche, et nel Sindicato da coloro à chi tocca, et dal General Procurat.re Fiscale della Camera, si uada contro li Gouernatori, Podestà, o Sicurtà, che haueranno date nel Sindicato, dimodo chè tanto contro di loro, quanto contra i principali rei, si debba riscuotere il danno fatto, Li crediti non riscossi, et le spese non lecite come di sopra; applicandosi il medesimo guadagno alle dette persone.

12 Et che tanto il Gouern.re Presidente, o Podestà, quanto il Procurat.re Fiscale in ciò colpeuoli, sieno priuati di loro offitij; et incapaci di quelli, et d'altri simili per sempre. Li detti Gouernat.ri o Podestà, o suoi Cancellieri, Secretarij, Notarij, Ministri, o Familiari non possino pigliar cosa alcuna nè pur minima per occasione di detto Sindicato di dar sentenza, ouer per componere, o di riceuer detto Libretto, o Tauoletta, o per dar dette licenze, o per sottoscriuerle, ò per far la tassa, sotto pretesto d'Emolumento, ò ragaglie, ò per mercede, ò per fatica, ò qualunque altra causa come di sopra, et se contrauerranno siano puniti nelle pene, che si contengano in questa constitutione contro li transgress.ri d'essa

13 Prohibisce ancora à ciascuna Communità, Vniuersità, Popolo dello stato Ecclesiastico à i loro Senati, Consegli, Adunanze, Congreg.ni Magistrati, Amministratori, et persone particolari, che niuno di loro per qualunque causa ancora vrgente, et necessaria, ardisca contro la Const.ne di Sisto quinto santa memoria, che comincia Inter Multiplices, la qual con questa S. Santità conferma, et amplia di vender i beni, et ragioni sue, alienare impe=

gnare,

gnare imponerui Censi, o obligarli, eccetto in caso di locatione à breue tempo, è di paghe, et con li fitti non anticipati, non però con titolo di prendere in affitto, ne in altronium modo per se, o per altri obligare, ouero à qualunq. modo far debiti, ne mandar Ambasciat.ri o Messaggieri alla Sede Apostolica à spesa publica o priuata, ouer propria d'esso Ambasciat.re ancor che s'offerisse di venire, et spender del suo, ne anco sotto nome d'Agente, fattore, o Procurat.re eccetto in caso necessario di lite possino mandare, o ritener alcuno in Roma a spese sue priuate, ò communi come di sopra: Ne alcuno possa riceuere, o essercitar detto carico, se non con licenza, la qual quanto al poter alienare, et obligare si debba ottenere conforme alla Constitut.ne di Sisto Quinto

14 Quanto al mandar Ambasciat.ri s'ottenga in scritto dal Papa istesso, ouero dal Prefetto di Consulta dello stato Ecclesiastico, et chi contrauerrà, oltra alle pene della Constitutione di Sisto Quinto, sià anco priuato degl'offitij già ottenuti, et per l'auuenire inhabile, et incapace d'ottener quelli, et altri qualunque Offitij, con esser macchiato, et Vituperato d'infamia perpetua.

15 Item, che niuna Communità, Vniuersità, o loro Collegio, Senato, Adunanza, Congregatione, Magistrato, Offitiale, o particolar persona dello stato Ecclesiastico presuma dell'Entrate, frutti, rendite, collette, contributioni certe, o incerte, ordinarie, o straordinarie del'Erario, o massa commune, ne meno de loro proprij priuati, et particolari danari posti in commune uolontariam.te dare, mandare donare presenti, ò doni à qualunque Legato, Vicelegato, Gouernatore, Protett.re Vice Protett.re Presidente, Offitiale, o persona di qualunque grado, et dignità, tanto secolare, quanto Ecclesiastica, benche Vescouo, o Cardinale, ne a lor' Parenti, Familiari, et Ministri, ne meno circa alle predette, ò altre persone, benche benefattori, o Protett.ri vsino spesa alcuna in honorarle, o per occasion d'Hospitio, passaggio, o di prima entrata, ouero per gratitud.ne di benefitio riceuuto in fare, et ornare loro Archi, Porte, Trofei, Portici, Muraglie, o altra memoria, ne per riceuer con alcuna sorte di Banchetti ò Hospitio, benche moderato, loro, o seguaci, o ministri di q.lli, ò altra qual si uoglia persona. In oltre non spendano in sorte alcuna de Vestiti, per riceuer, o per andar incontro alle dette persone, ne distribuiscano danari, o donatiui publici, cose da mangiare, o da bere, ò faccino Conuiti al Popolo, Magistrati, o Offitiali, oltre al salario, et Emolumenti che giustam.te è di laudabile consuetudine si deuono loro. Non spendano in mantener Giouani a Studij, o crescer la Dote a Zitelle non bisognose, o in Spettacoli, ancorche pij nelle Chiese, o fuori di quelle in qualunque luoco publico, ò priuato, sacro, ò profano, ancora doue si fanno rappresentationi de santi, ne sotto pretesto delle cose predette, o di Charità, ò d'elemosina, o d'altra opera pia non necessaria, ne contenuta nel detto libretto spendano dette entrate publiche à pompa, ricreatione guadagno, o utilità de priuati, eccetto se realm.te si facesse per il culto Diuino o per necessità euidente de poueri col conseglio dell'ordinario del luogo, ouero per qualche pio spettacolo permesso però da vsanza vecchia, et non altrimenti, da esprimersi in detto libretto, et che la spesa non ecceda la tassa, che in q.llo sarà dal Gou.re ò Pod.tà del luogo

assegna-

assegnata. Nessun cittadino, Terrazano, ò habitante, il qual habbia usurpato beni della communità, o Vniuersità, ò che habbia con quella lite, che à questo effetto s'intenda con una sola citatione cominciata, o che le sia debitore per qualunque uia, o che habbia amministrato le publiche entrate durante detta lite, ouero sintanto, che non restituirà il debito usurpato, et darà conto delle amministrationi intieramente con restituire effettualmente quel che deuerà, sia eletto, o admesso ad offitio, o essercitio publico nella prouincia, Città, Terra, o Patria sua; et se de fatto si contrauenisse, l'elettione, et ammissione sia nulla, et tanto essi, quanto gli elettori, Gouernatore, ò Podestà, che ciò permetteranno, et che non faranno essatta diligenza in scoprir tali impedimenti, che nelle persone predette potessino cadere, siano puniti con le pene de transgressori di questa constitutione.

16 Le locationi, ouero affitti si delle Gabelle, et Datij, come d'ogni altra entrata, Rendite, Giurisdittioni, et emolumenti pertinenti al publico erario d'esse Communità, o luoghi, si faccino à pieno seruatis seruandis con le solennità requisite de iure da statuto, ò consuetudine particolare di ciascuna Terra, con persone di fede, et di facoltà idonee, le quali ancora diano buona sicurtà d'approuarsi nel Conseglio publico, et in dette locationi, ò affitti si metta sempre il patto, che le communità debbano riceuere le lor risposte, fitti, o paghe in tutto franche, et libere da ogni detrattione, remissione defalco per qualunque caso, ancora non pensato, et insolitissimo di guerra, scorrerie di soldati, guasto della campagna, sacco, siccità, grandine, tempesta, fuoco, o inondatione, et più di tutti fortuito, et per qual si uoglia capo, o causa ancorche legitima, et vrgente di perdita, o diminutione de frutti tutti, o per la maggior parte di sterilità, o altra cagion pensata, ò nò, considerabile, ò nò, et non si possano sfordare, difalcare in parte alcuna, ancorche de Iure fussero tenute, ma sempre intieramente se li paghino li fitti, et quel ch'è stato promesso loro dalli Fittuarij, o conduttori senza alcuna diminutione, et questo patto quando non fusse espresso nel contratto per vigor della presente Constitutione ui s'intenda espresso come posto di commun consenso de contrahenti, leuando ogni facoltà di giudicare, o interpretare, altramente à tutti i Giudici, ancor Cardinali, et Auditori del sacro Palazzo Apostolico.

17 Parimenti li Depositarij de denari, et del'entrate publiche di ciascuna Communità non si elegghino, ammettino, et deputino, se prima non danno sicurtà ad arbitrio del Gouernatore, o Podestà del luogo altrimenti, che tanto le locationi, o appalti, quanto le elettioni, o deputatione d'essi Depositarij, con tutto il seguito, ancorche con l'obligo Camerale, giuramento, et instromento fussero confirmati sieno nulli, et li magistrati, o offitiali, che haueranno celebrato i contratti, ammesso i Depositarij, o dato il suo consenso in conseglio publico circa alle cose predette insieme con gli altri, che haueranno parimente consentito, sieno soggetti alle pene qui espresse.

18 In oltre sua Beatitudine annulla ogni sorte d'essentione, immunità, remissioni, condonationi di ragione, oblighi personali, o reali, et impositioni della Camera Apostolica, ouero

de del

de debiti, risposte, Gabbelle. Daty, Dohane, Collette, Suffidy, Contributioni a qualunque persona in ogni modo, o pro ratà concesse per qualunque causa, ancor che legitima, et de Iure permessa, come per hauer dodeci figliuoli, ancor che fosse senza pregiud.° della Camera Apostolica, et approuata dall'istesse Communità, comandando espressam.te che per l'auenire non presumano di conceder simili essentioni dette di sopra, reuocando tutto ciò, che contro questa prohibitione, o constitut.ne fusse attentato, o sapendolo ignorantemente.

19 Item, chi a qualunque sia delli comandamenti, ordini, et prohibitioni espressi di sopra contrauerrà o mancarà d'obedire, et osseruarli, o in compagnia d'altri opur appartatamente, oltre alla restitutione da farsi, come di sopra d'ogni danno seguito, se sarà persona di qualche preminenza, et che non hauerà fatto ogni sforzo per opponersi alli Transgressori, sia priuato d'ogni grado, et dignità, Magistrato, ò offitio; L'inferiori similmente delli officy ottenuti, et incapaci alli medesimi, et simili, con infamia perpetua. Et ciascuno se hauerà il modo, oltre alla detta restitutione, sia tenuto a rifar il doppio del danno dato al publico di ciascun luogo, altrimenti sia per tre anni bandito ò carcerat.e

20 Similmente quei che haueranno consentito tacitam.te se haueranno facoltà sieno tenuti al doppio del danno, altrimenti à pena Corporale arbitraria de superiori, et che il quarto di dette pene si diuida frà quei, che con lor potere si saranno opposti, ouero se doppo l'errore, ancor proprio seranno i primi d'riuelarlo a superiori

21 Apresso sua Sant.a rinuoua, et amplia le Constit.ni di Bonifatio Ottauo, et di Greg.° xiij fel. mem. contro chi pattuisce, promette, dà, riceue, poco, o assai per ottener gratia, ò giustitia per se, ò per altri, et contro i complici, o quei che danno aiuto, conseglio, o fauor nelle cose predette con tutte le pene, censure, et estensioni, le quali per le contenute in questa sieno accresciute, e non diminuite, o mutate in parte alcuna contra tutte le persone di sopra espresse, che contrauenissero al prohibito, o lasciassero di far il comandato in quelle constitut.ni in ogni caso contenuto, dando, riceuendo, promettendo con patto, consenso, permissione non solo apresso la Sedia Apostolica, ma in qualunque Tribunale o giuditio, benche Laico, et tanto nella Corte di Roma, quanto fuori in ogni Prouinc.a Città, o luogo dello stato Ecclesiastico

22 Dechiarando però, che restano nel suo vigore l'altre pene statuite forsi dalle leggi, ò d'altra constitut.ne Apostolica, o statuti, o consuetud.ne particolar di ciascun luogo, contro chi commetterà, o lasciarà di far cosa alcuna circa la prohibitione, ò osseruanda delle Cose predette

23 Comanda al Camorlengo, Tesorieri generali, et a tutti i Legati, Viceleg.ti Presid.ti Gouernatori, Podestà, Priori, et Massari, Magistrati, et offitiali, et à chiunque toccarà, che per il suo offitio procurino di far osseruar la presente constit.ne inuiolabilmente

mente, et puniscano con pene condegne, chi contrauerrà. Et principalm.te ch'essi Legati, Vicelegati, Gouernatori, o Podestà procedino contro qualunque debitore delle Communità, o Vniuersità per essattione d'ogni somma, et quantità, che si doue à gli erarij di quelle sommariamente senza strepito di Giud.o et con mano Regia per uigore della presente constitut.ne non ostante qualunque inhibitione, tanto delli detti Camorlengo, o Auditore Generale della Camera Apostolica, quanto d'ogni altro Giudice ordinario, o delegato; remouendo ogni appellatione, et con ogni remedio oportuno Iuris, et facti similmente.

24 Non ostante le constitutioni, et ordinationi Apostoliche, et delle dette Prouincie, Città, Terre, Castelli, et luoghi particolari confermate con giuramento, et confermatione Apostolica, ouero con qualunque auttorità, et non ostante qual si sia statuto, o consuetud.ne Priuilegio, Indulto, et lettere Apostoliche di qualunque tenore, le quali tutte insieme con ogni altra in quanto impedissero, ritardassero, o fossero contrarie alle cose predette S. S.tà annulla et distrugge affatto.

25 La presente Constitut.ne sia publicata alle Porte di San Giouanni Laterano, San Pietro, Et in campo di Fiore, lasciandoui copia, la quale, ò sommario d'essa latino, o volgare, si scriua nelli statuti delle Communità di ciascun luogo, e ch'almeno doi uolte l'Anno ne' maggiori consegli sia publicato, et anco in luogo publico si tenga per sempre talm.te che venendo à mancar i Priori, Massari, Cancellieri, o altri officiali del luogo sieno tenuti di rinouarcelo sotto la perdita dell'offitio, et della inhabilità à quello, et à gli altri offitij nell'auuenire, et di pene più graui, et afflittiue, che in continente incorreranno. Et se si potrà commodam.te detta copia, o sommario si scolpisca in marmo.

26 Ciascun Legato, Vicleg.to Presid.te Gouer.re o Podestà, et similm.te li Priori, Massari, Cancellieri, et offitiali comunque si chiameranno delle Communità, o Vniuersità nel principio de lor Gouerni prima d'ogni altra cosa giurino solennem.te sopra l'osseruanza della present. Constit.ne et che dopo Trenta dì dalla publicatione da farsi in Roma come di sopra, oblighi ciascuno come se personalm.te fosse loro intimata, et con giuramento riceuuta.

27 Il transunto di questa Constitut.ne sotto scritto da Notaro publico, et con sigillo di Persona Ecclesiastica constituta in qualche dignità faccia l'istessa fede in giuditio, et fuor di giud.o che hauerebbe la medesima Constitut.ne se fosse presentata, ouero mostrata. Data in Roma nel monte Quirinale l'Anno della Incarnat.ne del Sig.re 1592. li 15 d'Agosto. l'Anno primo del Pontificato di Sua Sant.à

L. Dat.

M. Vestrius. Barbianus.
R.ta Apud Marcellum Secret.m
Alexius de Alexijs.

STATUTO
D I
SIGILLO